SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1995.

Nomina del commissario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'art. 8 istituisce l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Vista la legge 28 febbraio 1992, n. 220, concernente «Interventi per la difesa del mare» che all'art. 4 prevede il mutamento di denominazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima - ICRAP, in Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare il comma 10 dell'art. 1 il quale stabilisce che sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino avvalendosi, tra l'altro dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1994, con i quali sono stati nominati rispettivamente il commissario ed il sub-commissario dell'ICRAM;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 1994, n. 258, recante le nuove norme di organizzazione e competenze dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

Considerato che alla data odierna, benché tempestivamente instaurato, non ha trovato ancora conclusione il procedimento di nomina del presidente dell'Istituto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di garantire con urgenza il normale funzionamento dell'ICRAM;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al perfezionamento degli atti relativi alla nomina degli ordinari organi di amministrazione, e comunque non oltre il 15 dicembre 1995, l'ing. Bruno Agricola - dirigente generale del Ministero dell'ambiente, è nominato commissario dell'ICRAM.

Art. 2.

Il commissario straordinario non può nominare il direttore generale dell'Istituto, né costituire rapporti di impiego o di lavoro subordinato con l'Istituto, fatta eccezione per quelli derivanti da concorsi già in fase di espletamento e nei limiti delle norme di carattere generale regolanti la materia.

Art. 3.

Con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro verrà determinato il compenso spettante al commissario, che graverà sul bilancio dell'ICRAM, per lo svolgimento dell'incarico conferito.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 73

96A1517

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1996.

Proroga dell'incarico del commissario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'art. 8 istituisce l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Vista la legge 28 febbraio 1992, n. 220, concernente «Interventi per la difesa del mare» che all'art. 4 prevede il mutamento di denominazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima - ICRAP, in Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l'art. 1, comma 10, il quale stabilisce che sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero

della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino avvalendosi, tra l'altro, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1994, n. 249, con i quali sono stati nominati rispettivamente il commissario ed il subcommissario dell'ICRAM;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 1994, n. 258, recante le nuove norme di organizzazione e competenze dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 73, con il quale è stato nominato fino al 15 dicembre 1995, il nuovo commissario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM;

Ritenuta la necessità di continuare a garantire il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM;

Decreta:

1. L'incarico di commissario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM, conferito all'ing. Bruno Agricola con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1995, è prorogato sino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996.

2. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1995.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 119

96A1518

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 dicembre 1995, n. 586.

Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale demanda ad un regolamento ministeriale la definizione delle modalità per la concessione di proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate da parte degli utenti che hanno perso titolo alla concessione;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 28 settembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 novembre 1995;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'art. 6, numeri 1, 2 e 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).

Art. 2.

1. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'art. 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono essere concesse:

a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi siano esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;

b) ai concessionari di alloggi AST che non siano incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al successivo comma 2, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;

c) alla vedova del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST.

2. Le proroghe di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, qualora non vi siano richieste di alloggi.

Art. 3.

1. Gli organi competenti per la concessione delle proroghe di cui all'art. 2 sono:

a) il capo di stato maggiore della Difesa, per i concessionari di alloggi ASIR interforze e NATO;

b) il capo di stato maggiore di Forza armata per le vedove o altri familiari conviventi e per i concessionari di alloggi ASIR di Forza armata;

c) l'organo che ha disposto la revoca della concessione in tutti gli altri casi.

2. L'istanza di proroga è inoltrata ai suddetti organi, secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del concessionario, l'istanza è inoltrata dagli aventi titolo entro due mesi da tale evento. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre i suddetti termini.

3. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di proroga sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro: CORCIONE

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 302

N O T E

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della legge 18 agosto 1978, n. 497, recante «Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 1° settembre 1978.

— Il testo del comma 1 dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1995 - suppl. ordinario) è il seguente:

«Art. 43 (*Alloggi militari e delle Forze di polizia*) — 1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale, attuativo dell'art. 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni».

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge 18 agosto 1978, n. 497, è il seguente:

«Art. 6. — In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono così classificati:

1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);

2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;

5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede (ASC)».

Nota all'art. 2:

Il testo della legge n. 724/1994, già citata nelle note alle premesse, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1995 - suppl. ordinario.

96G0119

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Carmen Aparicio Garcia presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a Madrid;

Rilevato che l'interessata ha documentato con un certificato del Consiglio generale dell'Avvocatura spagnola di aver svolto più di sei anni di attività come *abogado* (professione corrispondente a quella di procuratore);

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Carmen Aparicio Garcia nata il 26 maggio 1956 a San Lorenzo de El Escorial (Madrid) cittadina spagnola, *de licenciado en Derecho*, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto civile;
diritto del lavoro;
diritto processuale civile;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto commerciale;
diritto penale;
diritto processuale penale;
diritto tributario;
ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 24 febbraio 1996

Il direttore generale: ROVELLO

96A1527

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 novembre 1995.

Determinazione del compenso spettante ai commissari straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che prevede che un organo straordinario di liquidazione provvede al risanamento dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, con il quale il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso complessivo lordo pro-capite spettante ai commissari straordinari di liquidazione, nominati ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è determinato, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge n. 515 del 1994, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'importo in funzione del numero dei debiti ammessi alla massa passiva della liquidazione è così determinato:

lire 100.000 per ciascun creditore fino al centesimo;

da n. 101 a n. 200 creditori: lire 10.000.000 + 80.000 lire per ciascun creditore superiore al centesimo;

da n. 201 a n. 300 creditori: lire 18.000.000 + 60.000 lire per ciascun creditore superiore al duecentesimo;

da n. 301 a n. 400 creditori: lire 24.000.000 + 50.000 lire per ciascun creditore superiore al trecentesimo;

da n. 401 a n. 500 creditori: lire 29.000.000 + 40.000 lire per ciascun creditore superiore al quattrocentesimo;

da n. 501 a n. 1.000 creditori: lire 33.000.000 + 30.000 lire per ciascun creditore superiore al cinquecentesimo;

oltre n. 1.000 creditori: lire 48.000.000 + 20.000 lire per ciascun creditore superiore al millesimo.

Art. 3.

L'importo in funzione del valore dei debiti ammessi alla massa passiva della liquidazione è determinato applicando lo 0,75 per cento sui primi cento milioni e lo 0,37 per cento sulle somme eccedenti i cento milioni.

Art. 4.

La somma dei due importi, determinata con l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 2 e 3, deve essere moltiplicata per i seguenti parametri, in funzione della classe demográfica di appartenenza dell'ente:

Classe demografica	Parametro
fino a 499 abitanti	2
da 500 a 999 abitanti	1,91
da 1.000 a 1.999 abitanti	1,82
da 2.000 a 2.999 abitanti	1,73
da 3.000 a 4.999 abitanti	1,64
da 5.000 a 9.999 abitanti	1,55
da 10.000 a 19.999 abitanti	1,46
da 20.000 a 59.999 abitanti	1,37
da 60.000 a 99.999 abitanti	1,28
da 100.000 a 249.999 abitanti	1,19
da 250.000 a 499.999 abitanti	1,10
oltre 499.999 abitanti	1

Art. 5.

Per i presidenti delle commissioni straordinarie di liquidazione si applica una maggiorazione del 50 per cento sull'importo lordo complessivo determinato con i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 6.

Si applicano i seguenti importi a titolo di minimo garantito qualora quelli determinati con i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 risultino inferiori al minimo stesso:

Classi demografiche	Minimo garantito	Minimo garantito presidente
fino a 499 abitanti	41.735.000	—
da 500 a 999 abitanti	41.735.000	—
da 1.000 a 1.999 abitanti	41.735.000	—
da 2.000 a 2.999 abitanti	41.735.000	—
da 3.000 a 4.999 abitanti	41.735.000	—
da 5.000 a 9.999 abitanti	62.602.000	93.903.000
da 10.000 a 19.999 abitanti	62.602.000	93.903.000
da 20.000 a 59.999 abitanti	83.470.000	125.205.000
da 60.000 a 99.999 abitanti	83.470.000	125.205.000
da 100.000 a 249.999 abitanti	104.330.000	156.495.000
da 250.000 a 499.999 abitanti	152.843.000	229.264.000
oltre 499.999 abitanti	183.411.000	275.116.000

Art. 7.

Si applicano i seguenti importi massimi qualora quelli determinati con i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 risultino superiori ai seguenti:

Classi demografiche	Importi massimi	Massimo presidente
fino a 499 abitanti	62.602.000	—
da 500 a 999 abitanti	62.602.000	—
da 1.000 a 1.999 abitanti	62.602.000	—
da 2.000 a 2.999 abitanti	62.602.000	—
da 3.000 a 4.999 abitanti	62.602.000	—
da 5.000 a 9.999 abitanti	93.903.000	140.854.000
da 10.000 a 19.999 abitanti	93.903.000	140.854.000
da 20.000 a 59.999 abitanti	125.205.000	187.807.000
da 60.000 a 99.999 abitanti	125.205.000	187.807.000
da 100.000 a 249.999 abitanti	156.495.000	234.742.000
da 250.000 a 499.999 abitanti	229.264.000	343.896.000
oltre 499.999 abitanti	275.116.000	412.674.000

Art. 8.

Nel corso dell'attività finalizzata al risanamento dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati possono essere disposti acconti sul compenso, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata e comunque fino ad un massimo del 50 per cento del compenso minimo garantito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 novembre 1995

Il Ministro dell'interno
CORONAS

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 102

96A1528

DECRETO 4 marzo 1996.

Rivalutazione dei limiti delle spese elettorali dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto il proprio decreto emanato in data 1° marzo 1994;

Visto l'art. 7, commi 1, 4 e 6, della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa agli indici dei prezzi all'ingrosso per gli anni 1993-1995;

Considerato che il coefficiente di rivalutazione, relativamente agli anni sopraindicati, è pari a 1,1453;

Decreta:

Art. 1.

1. La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, aggiornata in L. 10.175.000 dal decreto del Ministro dell'interno emanato in data 1° marzo 1994, è ulteriormente rivalutata all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 11.653.427,500.

Art. 2.

1. Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da L. 10 a L. 11,453.

2. L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 22.906.000.

3. L'importo previsto dall'art. 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 11.453.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il Ministro: CORONAS

96A1566

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 1996.

Integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» dei vini prodotti nel territorio della regione Toscana ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 concernente il superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella vendemmia 1995 previsti nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana», prodotti nella regione Toscana;

Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'inserimento nell'elenco dei comuni riportati all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso per quella parte del rispettivo territorio compresa nella suddetta perimetrazione;

Considerato che il predetto art. 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» nell'elencare i comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica sopra indicata ha erroneamente omesso l'indicazione dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, rientranti in parte nella suddetta zona di produzione così come risulta dalla perimetrazione nel medesimo articolo riportata;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella

riunione tenutasi nei giorni 15 e 16 gennaio 1996 con il quale si ritiene doversi accogliere integralmente la istanza sopra riferita trattandosi di mera omissione;

Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'integrazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» mediante la previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno a bacca rossa «Pinot nero» tradizionalmente impiegato nella designazione e presentazione del vino da tavola da tale vitigno ottenuto, conformemente a quanto previsto nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche «Colli della Toscana centrale» e «Maremma toscana»;

Visto il parere espresso dal citato Comitato nella predetta riunione con il quale si ritiene doversi accogliere integralmente la istanza sopra riferita;

Considerato che nell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» e «Val di Magra» non è stata prevista la possibilità di utilizzare, unitamente alle predette indicazioni geografiche tipiche, le specificazioni dei nomi dei vitigni ai vini ottenuti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal rispettivo vitigno raccomandato e/o autorizzato nelle province interessate, mentre la stessa previsione è contenuta nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana» e «Toscano» o «Toscana»;

Considerato che nell'art. 4, comma 2, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» e «Maremma toscana» riguardante le produzioni massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, la frase «a tonnellate 14 per la tipologia bianco frizzante» deve essere letta «a tonnellate 14 per la tipologia bianco, anche frizzante»;

Considerato che nell'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», concernente la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, la frase «a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso, rosato, novello e frizzante» deve essere letta «a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso, rosato, novello e bianco frizzante»;

Considerato che nell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Toscano» o «Toscana» sono stati erroneamente riportati titoli alcolometrici volumici totali minimi per la tipologia novello inferiori a quello dell'11% previsto dalla vigente normativa;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette in conformità dei pareri espressi dal citato Comitato e alle rettifiche sopra indicate riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La parte iniziale dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra», approvato con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, compresa tra le parole «dei comuni» e «in provincia» è sostituita per intero dalla seguente elencazione:

«Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana Nardi, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mulazzo, Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso».

Art. 2.

L'elenco dei vitigni, riportato al comma 3 dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», approvato con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, è integrato col nome del vitigno a bacca rossa «Pinot nero».

Art. 3.

All'art. 2, ultimo comma, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», approvato con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, vengono aggiunti i seguenti commi:

L'indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i vitigni a bacca bianca, e novello per i vitigni a bacca rossa.

Art. 4.

All'art. 2, ultimo comma, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra», approvato con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, vengono aggiunti i seguenti commi:

L'indicazione geografica tipica «Val di Magra», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara.

Art. 5.

All'art. 4, comma 2, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» e «Maremma toscana», approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, alla frase «a tonnellate 14 per la tipologia bianco» deve intendersi sostituita la frase «a tonnellate 14 per la tipologia bianco, anche frizzante».

Art. 6.

All'art. 4, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», approvato con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, alla frase «a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso, rosato, novello e frizzante» deve intendersi sostituita la frase «a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso, rosato, novello e bianco frizzante».

Art. 7.

I titoli alcolometrici volumici totali minimi della tipologia novello previsti rispettivamente all'art. 6 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Toscano» o «Toscana», approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, devono intendersi, ciascuno di essi, sostituito dal titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11%, in conformità della vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A1529

DECRETO 27 febbraio 1996.

Integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto» approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto» per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995;

Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'integrazione dell'art. 2 dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche «Provincia di Verona» o «Veronese» e «Veneto», mediante la previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno «Trebbiano» (da «Trebbiano toscano» e da «Trebbiano di Soave») unitamente alle predette indicazioni geografiche tipiche e del riferimento al nome del vitigno «Teroldego», unitamente alla indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», tradizionalmente impiegati nella designazione e presentazione dei vini da tavola da tali vitigni ottenuti;

Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 15 e 16 gennaio 1996, con i quali si ritiene doversi accogliere la istanza sopra riferita relativa alla previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno «Trebbiano» (da «Trebbiano toscano» e da «Trebbiano di Soave») unitamente alle indicazioni geografiche tipiche «Provincia di Verona» o «Veronese» e «Veneto» limitatamente alle province della regione Veneto per le quali detti vitigni risultano essere raccomandati e/o autorizzati e di doversi respingere l'istanza relativa alla previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno «Teroldego» unitamente alla indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» in quanto detto abbinamento, a giudizio del Comitato, potrebbe generare confusione con la denominazione di origine controllata «Teroldego Rotaliano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche;

Considerato che nell'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» invece del riferimento al nome del vitigno «Tocai italico» deve leggersi «Tocai italico» (da «Tocai friulano B.»);

Considerato che nell'art. 2, comma 2, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è stata erroneamente inserita la parola «bianchi» e che nel successivo comma 3 dello stesso articolo è stato omesso il riferimento al nome del vitigno «Chardonnay» pur essendo tale nome riportato nel successivo art. 4 di detto disciplinare;

Considerato che alla riga settima di pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995 relativa al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» invece di «Merlo» deve leggersi «Merlot»; che alla riga venticinquesima della medesima pagina invece di «composto» deve leggersi «composti»; che alla riga cinquantesima della medesima pagina invece di «Raboso piave» deve leggersi «Raboso Piave»; che all'art. 3, seconda riga della medesima pagina invece di «vini designati» deve leggersi «vini atti ad essere designati»;

Considerato che all'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», concernente la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è stato omesso il riferimento al nome del vitigno «Pinot nero», riportato nell'elencazione di cui al comma 3 del precedente art. 2 di detto disciplinare di produzione;

Considerato che all'art. 3, seconda riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» invece di «vini designati» deve leggersi «vini atti ad essere designati»;

Considerato che all'art. 2, nona riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» invece di «autorizzate per le province» deve leggersi «autorizzati per le rispettive provincie»; che nel medesimo art. 2, comma 3, e stato omesso il riferimento al nome del vitigno «Traminer aromatico» pur essendo tale nome riportato nel successivo art. 4 di detto disciplinare;

Considerato che all'art. 1, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» invece di «accompagnata da una» deve leggersi «accompagnata o meno da una specificazione»; che all'art. 2, comma 3, prima riga e ultimo comma, prima riga, di detto disciplinare di produzione sono state erroneamente inserite rispettivamente le parole «bianchi» e «rossi», estranee a detto contesto; che all'art. 4, decima riga, di detto disciplinare di produzione invece di «Sauvigno» deve leggersi «Sauvignon»; che all'art. 5 di detto disciplinare di produzione è stato omesso di indicare che la resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 50% per la tipologia passito; che all'art. 6, seconda riga, di detto disciplinare di produzione invece di «anche con la specificazione del vitigno» deve leggersi «anche con la specificazione del vitigno ad eccezione della tipologia passito»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette in conformità dei pareri espressi dal citato Comitato e alle rettifiche sopra indicate riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Gli elenchi dei vitigni riportati rispettivamente al comma 3 dell'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» e «Veneto», approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995, sono integrati con il riferimento al nome del vitigno «Trebbiano» (da «Trebbiano toscano» e «Trebbiano di Soave»).

Art. 2.

All'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» al nome «Tocai italico» deve intendersi sostituito il nome «Tocai italico» (da «Tocai friulano B.»).

Art. 3.

1. All'art. 2, comma 2, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è soppressa la parola «bianchi».

2. All'art. 2, comma 3, di detto disciplinare di produzione è inserito il nome del vitigno «Chardonnay».

Art. 4.

1. Alla riga settima della prima colonna della pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995 relativa all'annesso *D* - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», art. 2, alla parola «Merlo» deve intendersi sostituita la parola «Merlot».

2. Alla riga venticinquesima della medesima colonna, alla parola «composto» deve intendersi sostuita la parola «composti».

3. Alla riga seconda, della seconda colonna della medesima pag. 26 alle parole «vini designati» devono intendersi sostuite le parole «vini atti ad essere designati».

Art. 5.

All'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», concernente la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è inserito il nome del vitigno «Pinot nero».

Art. 6.

All'art. 3, seconda riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» alle parole «vini designati» devono intendersi sostituite le parole «vini atti ad essere designati».

Art. 7.

1. All'art. 2, nona riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» alle parole «autorizzati per le province» devono

intendersi sostituite le parole «autorizzati per le rispettive provincie».

2. All'art, 2, comma 3, di detto disciplinare di produzione è inserito il nome del vitigno «Traminer aromatico».

Art. 8.

1. All'art. 1, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» alle parole «accompagnata da una» devono intendersi sostituite le parole «accompagnata o meno da una specificazione».

2. All'art. 2, comma 3, di detto disciplinare di produzione il testo della prima riga è sostituito dal seguente:

«L'indicazione geografica tipica "Veneto" con la».

3. All'art. 2, ultimo comma, prima riga, di detto disciplinare di produzione è eliminata la parola «rossi».

4. All'art. 4, decima riga, di detto disciplinare di produzione alla parola «Sauvigno» deve intendersi sostituita la parola «Sauvignon».

5. All'art. 5, ultimo comma, di detto disciplinare di produzione è aggiunto il seguente comma:

«La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 50% per la tipologia passito».

6. All'art. 6, seconda riga, di detto disciplinare di produzione alle parole «anche con la specificazione del vitigno» devono intendersi sostituite le parole «anche con la specificazione del vitigno ad eccezione della tipologia passito».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A1530

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 febbraio 1996.

Rinnovo all'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica R dell'Università degli studi di Palermo dell'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo in data 2 ottobre 1992 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica R, ubicato nel dipartimento di discipline chirurgiche ed anatomiche;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 15 settembre 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Palermo, istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica R, ubicato nel dipartimento di discipline chirurgiche ed anatomiche, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il complesso operatorio dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica R, ubicato nel dipartimento di discipline chirurgiche ed anatomiche dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rapisarda prof. Leopoldo Manlio, professore ordinario, titolare della cattedra di patologia chirurgica, direttore del centro di emodialisi e trapianti del policlinico universitario di Palermo;

Romano prof. Maurizio, professore associato, titolare della cattedra di semeiotica e metodologia chirurgica, aiuto presso il servizio trapianto d'organo, specialista in chirurgia generale e chirurgia vascolare;

Buscemi prof. Giuseppe, professore associato, titolare della cattedra di semeiotica e metodologia chirurgica, specialista in chirurgia generale e urologia, aiuto del servizio trapianti d'organo;

Proto dott. Eligio, assistente ospedaliero, specialista in chirurgia vascolare, specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

Cavallaro dott. Salvatore, assistente ospedaliero, specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

Fricano dott. Salvatore, assistente ospedaliero, specialista in chirurgia generale;

Spinnato dott. Giovanni, assistente ospedaliero, specialista in chirurgia generale;

Catania dott. Leonardo, assistente ospedaliero, specialista in chirurgia generale e specialista in oncologia medica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1587

DECRETO 23 febbraio 1996.

Rinnovo all'Università degli studi di Catania dell'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania in data 23 marzo 1995 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso la prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 29 agosto 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le prime due sale del reparto operatorio della prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rodolico prof. Gaspare, direttore dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Leone prof. Francesco, titolare della cattedra di chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo e di organi artificiali, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Di Benedetto prof. Aurelio, direttore della cattedra di clinica chirurgica pediatrica, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Latteri prof. Ferdinando, direttore della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica c.o., istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Cavallaro prof. Vincenzo, direttore della cattedra di chirurgia dell'apparato digerente, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Licata prof. Antonio, direttore della cattedra di chirurgia generale, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Abela prof. Mario, titolare della cattedra di clinica chirurgica pediatrica, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Sanges prof. Giuseppe, titolare della cattedra di clinica chirurgica pediatrica, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Minutolo prof. Vincenzo, titolare della cattedra di semeiotica e metodologia chirurgica, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Cammisuli prof. Fernando, titolare della cattedra di chirurgia oncologica, secondo istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Puleo prof. Stefano, titolare della cattedra di chirurgia generale, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Bonanno dott. Giacomo, ricercatore dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Di Cataldo prof. Antonio, titolare della cattedra di chirurgia dell'apparato digerente, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Racalbuto dott. Agostino, ricercatore dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Li Destri dott. Giovanni, ricercatore dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Scilletta dott. Beniamino, ricercatore dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Russello prof. Domenico, titolare della cattedra di fisiopatologia chirurgica, primo istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Succi dott. Lino, ricercatore della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica c.o., istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Randazzo dott. Giuseppe, ricercatore della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica c.o., istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Guastella prof. Tommaso, titolare della cattedra di fisiopatologia chirurgica, secondo istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Grasso dott. Francesco, ricercatore dell'istituto di prima clinica chirugica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Consoli dott. Alfredo, ricercatore dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1583

DECRETO 23 febbraio 1996.

Autorizzazione all'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda Università degli studi di Napoli ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore della seconda Università degli studi di Napoli in data 23 marzo 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda Università degli studi di Napoli;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 13 luglio 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

La seconda Università degli studi di Napoli, istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il blocco operatorio dell'istituto di patologia speciale chirurgica al terzo piano dell'edificio 17 del policlinico della seconda Università degli studi di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Amantea prof. Luigi, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda Università degli studi di Napoli;

Pignatelli prof. Carlo, ordinario di chirurgia generale della seconda Università degli studi di Napoli;

Livrea prof. Antonio, straordinario di chirurgia generale della seconda Università degli studi di Napoli;

Petraroia prof. Francesco, professore associato di urologia della seconda Università degli studi di Napoli;

Cozza dott. Giovanni, aiuto dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda Università degli studi di Napoli;

Casoli dott. Eugenio, aiuto dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda Università degli studi di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il magnifico rettore della seconda Università degli studi di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1589

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Assegnazione integrativa, per l'anno 1995, di somme a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e delle risorse di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Visto l'art. 4, comma 11, della predetta legge n. 104/1995 che autorizza l'utilizzo delle somme recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992 per la concessione delle agevolazioni industriali di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 488/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale per il triennio 1995-97;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1995, con la quale sono state, fra l'altro, assegnate in via definitiva le disponibilità del Fondo ex art. 19 per l'anno 1995;

Viste le decisioni della Commissione europea in data 9 dicembre 1992 e 1° marzo 1995 che prevedono la possibilità di assumere provvedimenti di concessione per agevolazioni alle attività produttive a valere sui fondi residui della legge n. 64/1986 come rifinanziate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 488/1992 entro il termine massimo del 31 dicembre 1995;

Vista la nota della Commissione europea del 14 novembre 1995 concernente la revisione del limite della dotazione di cui all'art. 5 della predetta decisione della Commissione europea del 9 dicembre 1992, nonché il limite temporale del 30 giugno 1996, per la rendicontazione finale di spesa;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 950 del 13 novembre 1995 con la quale viene chiesta l'assegnazione di lire 15 miliardi da destinare alle regolazioni finanziarie e contributive del personale dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota del Ministero dell'industria n. 38357 del 14 novembre 1995, con la quale, nel determinare il fabbisogno di ulteriori risorse da destinare alle iniziative in graduatoria *ex lege* 64/1986, viene richiesta una assegnazione integrativa di lire 228 miliardi rispetto all'importo assegnato con la citata delibera del 27 aprile 1995;

Vista altresì la nota del Ministero del bilancio n. 6/28380 del 20 novembre 1995, concernente la destinazione dell'importo di lire 1,200 miliardi alla regolazione di situazioni pregresse relative alla gestione del personale dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Considerato che, per provvedere all'adozione dei provvedimenti di concessione a favore delle suddette iniziative entro il termine massimo del 31 dicembre 1995 stabilito dall'Unione europea, occorre assegnare al Ministero dell'industria la predetta somma di lire 228 miliardi a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992;

Considerato altresì che per far fronte alle predette esigenze prospettate dai Ministeri del tesoro e del bilancio, per complessive lire 16,200 miliardi, è necessario utilizzare l'accantonamento di lire 3.666,508 miliardi di cui al punto 1) della propria delibera del 27 aprile 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica sulla quale è stato acquisito il concerto del Ministero del tesoro;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità di cui all'art, 1, comma 8, della legge n. 488/1992 è assegnata al Ministero dell'industria la somma di lire 228 miliardi indicata in premessa, per il finanziamento delle pregresse iniziative con avanzamento contabile, al 31 dicembre 1993, inferiore al 75%.

2. A valere sull'accantonamento di lire 3.666,508 miliardi, di cui al punto 1 della propria delibera del 27 aprile 1995 richiamata in premessa, è assegnato l'importo complessivo di lire 16,200 miliardi a favore delle seguenti amministrazioni:

Ministero del tesoro, lire 15 miliardi;

Ministero del bilancio e della programmazione economica, lire 1,2 miliardi.

3. Il Ministero dell'industria terrà costantemente informato questo Comitato, sui provvedimenti di concessione delle agevolazioni e sulle revoche disposte, al fine di consentire la verifica del rispetto del limite finanziario stabilito dalla Commissione europea con le decisioni richiamate in premessa.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54

96A1599

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, che, all'art. 17, reca disposizioni in tema di aree metropolitane;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), che ha soppresso la prima annualità del primo limite di impegno previsto, rispettivamente, all'art. 9 ed all'art. 10 della citata legge n. 211/1992;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha destinato le disponibilità relative al 1994 al parziale finanziamento del collegamento Saronno-Malpensa e che ha disposto un ulteriore finanziamento di detto intervento a carico delle risorse di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992;

Viste le leggi 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) e 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), che hanno ulteriormente rimodulato gli stanziamenti di cui alla citata legge n. 211/1992;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di trasporti rapidi di massa;

Viste le direttive emanate, ai sensi della legge n. 211/1992, dal CIPET con delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992, e viste le ulteriori determinazioni assunte dal Comitato con delibera del 18 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, e con delibera 7 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993 e concernente l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visto il decreto emanato il 22 dicembre 1993 dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane per dettare disposizioni integrative ai fini dell'attuazione della legge n. 211/1992;

Vista la nota n. 590 del 3 agosto 1995, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 hanno trasmesso una relazione, nella quale riferiscono a questo Comitato in ordine alle risultanze dei lavori della commissione di alta vigilanza istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995, e formulano proposte di riparto delle risorse recate dalla legge n. 211/1992 sulla base della graduatoria redatta dalla suddetta commissione;

Vista la propria delibera in data 20 novembre 1995, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con la quale vengono destinate le disponibilità recate dall'art. 9 della legge n. 211/1992;

Visto lo schema di decreto-legge approvato in data odierna dal Consiglio dei Ministri in base al quale, per gli interventi relativi alle ferrovie concesse, i mutui di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 211/1992 non possono superare il 50% del costo di realizzazione dell'investimento;

Vista la nota n. 0101 del 21 dicembre 1995 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Sottosegretario per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 propongono di ripartire di fondi di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992 sulla base della richiamata graduatoria della commissione di alta vigilanza;

Considerato che la legge n. 211/1992 mira a stimolare la realizzazione di sistemi di trasporto atti a migliorare la mobilità in aree urbane e le condizioni ambientali, nella medesima logica che è stata adottata dal CIPET nella delibera del 23 dicembre 1992 su «mobilità urbana ed ambiente» (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 marzo 1993) ed alla quale risulta poi improntato il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI, approvato dal CIPE con delibera del 28 dicembre 1993 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994);

Considerato che i fenomeni di congestione e di inquinamento atmosferico sono presenti particolarmente nelle aree metropolitane;

Ritenuto di confermare, per i motivi sopra esposti, la finalizzazione di almeno l'85% delle risorse recate dall'art. 10 della legge n. 211/1992 alle aree metropolitane, prevista dal CIPET nella citata delibera del 31 marzo 1992;

Ritenuto che sia opportuno che gli oneri per la realizzazione di parcheggi necessari per assicurare maggiore funzionalità al sistema di trasporto finanziato ai sensi della legge n. 211/1992 siano stralciati dal costo dell'opera sul quale computare il contributo di cui alla legge stessa e vengano invece a gravare su altre risorse, tra le quali sono da annoverare sia gli stanziamenti recati dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, e confluiti, in base al disposto dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, sia le disponibilità di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205;

Preso atto della graduatoria redatta dalla commissione di alta vigilanza;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

Delibera:

1. Sono approvati i programmi di intervento di cui all'allegato prospetto, che forma parte integrante della presente delibera: a detti programmi è concesso, a valere sulle risorse di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, un contributo annuo nella misura massima indicata nella colonna 2 dell'allegato stesso e per il numero di anni precisato nella successiva colonna 3.

L'approvazione definitiva degli interventi da realizzare nelle regioni Veneto (linea Padova-Venezia-Mestre), Lazio (metropolitana linea G, ferrovia Roma-Lido) e Puglia (ripristino linea ferroviaria Foggia-Lucera) resta subordinata alla trasmissione, da parte del concessionario, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del 50% del costo relativo; mentre l'approvazione dell'impianto filoviario tra Pescara e Montesilvano resta subordinata alla trasmissione, da parte della gestione commissariale, di documentazione dalla quale risultino le fonti individuate per il finanziamento del residuo costo di realizzazione dell'opera. La documentazione dovrà pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

2. Come specificato al punto precedente le quote di contributo indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come limiti massimi. Gli importi definitivi saranno quantificati, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovrà ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonché l'IVA. In sede di approvazione della progettazione esecutiva il citato Dicastero verificherà l'effettiva sussistenza degli eventuali cofinanziamenti dichiarati dal soggetto richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà a comunicare al CIPE i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle economie eventualmente conseguite anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.

3. I beneficiari dei contributi ai sensi dell'art. 10 della legge n. 211/1992, che in sede di definizione del progetto esecutivo — anche attraverso gare pubbliche — conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema di trasporto prescelto a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o dell'adozione di project financing, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota di contributo dello Stato già destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine i contributi dello Stato vengono indicati, nella colonna 5 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo dell'investimento.

Resteranno acquisite allo Stato le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi.

4. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico delle concessionarie, mentre per gli interventi relativi alle ferrovie in gestione commissariale governativa la decorrenza della erogabilità dei mutui sarà stabilita in sede di determinazione delle modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 211/1992.

5. Il CIPE, tenuto conto dell'ordine della graduatoria predisposta dalla commissione di alta vigilanza, provvederà a destinare ad altri interventi, finanziabili ai sensi dell'art. 10 della legge n. 211/1992, i fondi resisi disponibili a seguito del verificarsi di quanto previsto dai punti precedenti. Ai fini della destinazione di dette risorse, i soggetti che hanno avanzato istanza di ammissione ai benefici per interventi non inclusi nell'allegato prospetto, ma ricompresi nella graduatoria della commissione di alta vigilanza, potranno presentare al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, documentazione integrativa anche per l'individuazione delle fonti di cofinanziamento necessarie alla copertura del costo dell'investimento, nonché per la quantificazione delle spese relative alla eventuale realizzazione dei parcheggi.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54

ALLEGATO
(Importi in milioni)

REGIONE - INTERVENTO	Costo totale (a)	Contributo Stato			
		Quota annua (b)		Previsioni volume investimenti (c)	
		Importo	Anni	Importo	Perc.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/1)
a) *Contributo ai sensi della legge n. 505/1994:*					
Lombardia - Ferrovie Nord Milano *(d):*					
Collegamento Saronno-Malpensa	574.993	17.803,1	8	100.000	17,39
b) *Aree metropolitane:*					
Veneto - Padova-Venezia-Mestre *(d):*					
Sistema di trasporto integrato con caratteristiche di tipo metropolitano	659.420	50.693,7	10	329.710	50
Sicilia - Ferrovia Circumetnea-Catania *(e):*					
Potenziamento tratta metropolitana Borgo-Nesima-Stesicoro-Giovanni XXIII e Dep.	270.000	48.068,3	8	270.000	100
Campania - Sepsa *(d):*					
Tratta funzionale Mostra-Soccavo al servizio Università di Monte Angelo	290.072	25.814,5	8	145.000	49,99
Campania - Ferrovia Circumvesuviana *(e):*					
Triplicamento NA-Barra, arretramento stazione Nola, impianti automazione nodo Napoli	229.700	40.893,7	8	229.700	100
Lazio - Metropolitana linea G *(d):*					
Tratta Grano-S. Giovanni	807.300	62.062,1	10	403.650	50
Campania - Ferrovia Alifana *(e):*					
Tratta funzionale Piscinola-Capodichino	192.282	14.781,9	10	96.141	50
Sardegna - Ferrovie della Sardegna - Cagliari *(e):*					
Completamento del raccordo Monserrato-S. Paolo	69.060	8.039,4	10	52.288	75,71
Lazio - Ferrovia Roma-Lido *(d):*					
Tratta funzionale Mezzocammino-Spinaceto-Tor de' Cenci	242.300	21.568,4	8	121.150	50
Puglia - Ferrovie del Sud-Est *(e):*					
Triplicamento Ba-S.E.-Mungivacca, raddoppio Mungivacca-Noicattaro, ristrutturazione e potenziamento impianto	125.635	19.316,7	10	125.635	100
Totale parziale	2.885.769	291.238,7	—	1.773.274	
c) *Aree urbane*					
Puglia - Ferrovie del Gargano *(d):*					
Ripristino della linea ferroviaria Foggia-Lucera	49.982	4.449,2	8	24.991	50
Emilia-Romagna - Ferrovie Padane *(e):*					
Servizio ferroviario ad uso metropolitano della città di Ferrara	31.792	4.539,8	8	25.500	80,21
Umbria - Ferrovia centrale Umbra - Perugia *(e):*					
Metropolitana di superficie	93.374	16.623,4	8	93.374	100
Umbria - Ferrovia centrale Umbra - Terni *(e):*					
Potenziamento e ammodernamento della tratta Cesi-Terni	38.000	6.765,2	8	38.000	100
Abruzzo - Ferrovia Penne - Pescara *(e):*					
Impianto filoviario in sede protetta tra Pescara e Montesilvano	60.155	8.580,6	*(f)*	48.291,4	80,28
Totale parziale	273.303	40.958,4	—	230.156,4	
Totale generale	3.734.065	350.000	—	2.103.430,4	

NOTE.

(a) Al lordo di parcheggi, ove inclusi

(b) Importi arrotondati alle L. 100.000.

(c) Previsioni sul volume di investimenti attivabile formulate tenendo conto del tasso semestrale del 4,5% praticato per i mutui della Cassa DD.PP. e sulla base della seguente formula:

$$\text{Mutui} = \text{R} \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

dove

R = Rata semestrale, pari alla metà dell'impegno annuale da corrispondere il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno

i = Tasso di interesse semestrale.

n = Numero delle rate semestrali di rimborso

(d) Ferrovia in concessione

(e) Ferrovia in gestione commissariale governativa

(f) 8.474,4 milioni della misura massima di contributo concedibile sono erogabili per otto anni ed i residui 106,2 milioni per dieci anni.

96A1568

DELIBERAZIONE 29 febbraio 1996.

Affidamento dell'incarico per l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato in materia di tariffe elettriche secondo specifici accertamenti previsti dall'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede che il Comitato interministeriale prezzi (CIP), nel determinare le tariffe elettriche, adotti i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL dalla riduzione degli apporti al fondo di dotazione stabilita all'art. 18 della stessa legge, a tal fine operando sulle agevolazioni a favore delle utenze domestiche;

Vista la delibera n. 32/1986 assunta dal CIP il 23 maggio 1986 ai sensi delle norme richiamate e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 stesso mese;

Viste le delibere n. 45/1990 e n. 15/1993 pubblicate, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 29 dicembre 1990 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1993, con le quali il predetto Comitato ha assunto nuove determinazioni in materia di tariffe elettriche;

Visto l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 459, che, al comma 240, demanda a questo Comitato di accertare se si sia verificato il conseguimento delle finalità della delibera CIP n. 32/1986;

Vista la delibera del 26 gennaio 1996 con la quale questo Comitato, al fine di dare attuazione al disposto del citato art. 3, comma 240, della legge n. 549/1995, ha incaricato il Ministro del bilancio e della programmazione economica di acquisire il parere del Consiglio di Stato in ordine ai profili giuridici precisati nella delibera stessa ed ha demandato specifici accertamenti di ordine economico-finanziario ad apposito gruppo di lavoro;

Visto il parere n. 93/1996 reso dalla terza sezione del Consiglio di Stato nella seduta del 20 febbraio 1996 e comunicato con nota n. 639/1996 del 22 stesso mese;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di lavoro nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi della citata propria delibera;

Considerato che la contestuale attivazione della verifica economico-finanziaria e degli approfondimenti giuridici (resa necessaria dall'intendimento di rispettare il termine, pur se ordinatorio, di cui al citato art. 3, comma 240, della legge n. 549/1995) ha di fatto impedito di includere, nella relazione per il Consiglio di Stato, elementi sulle risultanze di ordine economico-finanziario;

Considerato pertanto che, alla luce delle conclusioni cui e pervenuto il citato gruppo di lavoro, appare necessario approfondire specifici aspetti che non risultano del tutto chiariti a causa del mancato preliminare svolgimento della fase di verifica tecnica;

Considerato in particolare che, secondo il gruppo di lavoro, i provvedimenti CIP n. 45/1990 e n. 15/1993 hanno ricompreso gli effetti della delibera CIP n. 32/1986 nell'ambito della gestione economica corrente dell'ENEL e che la compatibilità di una tale linea di azione con la richiamata normativa dovrebbe essere approfondita alla luce degli elementi istruttori ora disponibili;

Ritenuto sia quindi opportuno richiedere sul punto ulteriori chiarimenti al Consiglio di Stato, che — in assenza di specifica richiesta e della disponibilità di adeguati elementi di valutazione — non si è specificatamente soffermato sul punto stesso;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, Presidente delegato di questo Comitato, è incaricato di acquisire il parere del Consiglio di Stato per gli ulteriori approfondimenti giuridici rivelatisi necessari.

Roma, 29 febbraio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

96A1598

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 1996.

Determinazione, al 19 febbraio 1996, della data di avvio delle negoziazioni del contratto di opzione ISOα. (Deliberazione n. 9795).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 con la quale sono state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto singoli titoli azionari, denominato ISOα;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996;

Vista la comunicazione n. 2037 del 14 febbraio 1996 con la quale il consiglio di borsa ha comunicato l'esito positivo delle prove sinora svolte di funzionamento del sistema telematico di negoziazione del contratto ISOα;

Ritenuta la necessità di fissare la data di avvio delle negoziazioni aventi ad oggetto il contratto di opzione ISOα;

Ritenuta altresì l'opportunità di dare attuazione all'art. 21, comma 5, del regolamento citato in premessa che prevede che la Consob stabilisce gli orari di inizio e di termine degli obblighi di quotazione degli operatori market maker di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Delibera:

La data di avvio delle negoziazioni del contratto di opzione ISOα, di cui alla delibera 9725 citata in premessa, è fissata al 19 febbraio 1996.

Gli obblighi di quotazione di cui all'art. 21 del regolamento citato in premessa hanno inizio alle ore 10 e termine alle ore 17 di ciascuna seduta di borsa.

La presente delibera sarà inviata in copia al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 15 febbraio 1996

Il presidente: BERLANDA

96A1569

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1996.

Determinazione, ai sensi ed ai fini dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Fidis S.p.a. (Deliberazione n. 9820).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del

medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 31 gennaio la Fiat S.p.a. ha comunicato al pubblico l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria sul 48,23% delle azioni ordinarie della società Fidis S.p.a. non ancora in suo possesso, pari a 180.847.260 titoli;

Visto che la Fiat S.p.a. ha inviato a questa commissione, in data 12 febbraio 1996, la relativa comunicazione dovuta ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 149/1992;

Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/92;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Fidis S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Fidis S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 5 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 26 febbraio 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

96A1570

DELIBERAZIONE 27 febbraio 1996.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento del sistema telematico delle borse valori ed alle relative norme di attuazione. (Deliberazione n. 9822).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 9821 del 27 febbraio 1996 con la quale è stata modificata la scadenza del contratto di riporto a contante per prevederne una maggiore durata;

Considerata la necessità di modificare ed integrare le disposizioni relative al sistema di riscontro e rettifica giornalieri per la liquidazione a contante garantita contenute nel citato regolamento n. 8221/94 per tener conto della maggiore durata del contratto di riporto a contante;

Visto l'art. 106 del citato regolamento per il funzionamento del sistema telematico che prevede che la Consob stabilisca con propria delibera le norme di attuazione del regolamento stesso;

Vista la delibera n. 9792 del 13 febbraio 1996 con la quale sono state modificate ed integrate le norme di attuazione del regolamento per il funzionamento del sistema telematico relativamente al sistema di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) stabilite con delibera n. 7647 del 29 dicembre 1993;

Ritenuta la necessità di modificare l'orario entro il quale devono essere comunicate al sistema di riscontro e rettifica giornalieri le dichiarazioni relative all'estinzione anticipata del contratto di riporto a contante titoli e lire;

Delibera:

1. Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori è modificato ed integrato come segue:

il comma 3, dell'art. 73, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il sistema consente altresì che siano dichiarati contratti di compravendita e a premio aventi data di eseguito il giorno precedente a quello di dichiarazione al sistema. Il sistema consente inoltre di dichiarare le operazioni di accensione di contratti di riporto a contante fino al giorno precedente il giorno di liquidazione. Le relative dichiarazioni sono inserite nel sistema entro l'orario stabilito e sono completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.»;

il comma 5, dell'art. 73 è sostituito dal seguente:

«*5.* Le dichiarazioni relative alle operazioni di estinzione anticipata dei contratti di riporto a contante possono essere effettuate dal primo giorno successivo a quello di dichiarazione del relativo contratto al sistema al ventiquattresimo giorno successivo il giorno di liquidazione dell'operazione di accensione.»;

l'art. 74 è sostituito dal seguente:

«*1.* I committenti di cui all'art. 69, comma 1, dichiarano al sistema telematico i contratti conclusi nei confronti degli operatori autorizzati anche per conto della loro clientela, e le operazioni accessorie secondo le modalità e nei termini previsti all'art. 73, commi 2, 3, 4, 5 e 6. Per i contratti derivanti dall'esercizio, anche

anticipato di contratti di opzione di cui al titolo IV della delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996, i committenti devono dichiarare il mercato di negoziazione.»;

il comma 2, dell'art. 75, è sostituito dal seguente:

«*2*. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di riporto a contante, quale data di liquidazione dell'accensione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito, salvo diversa indicazione degli operatori dichiaranti e, quale data di liquidazione dell'operazione di estinzione, il trentesimo giorno di borsa aperta successivo a quello di liquidazione dell'operazione di accensione. Il sistema valorizza automaticamente i titoli oggetto di contratti di riporto a contante al prezzo di riferimento del giorno precedente il giorno di contrattazione.»;

al comma 1 dell'art. 76 dopo la parola «contratti» e prima della parola «dichiarati» sono aggiunte le parole «di compravendita o a premio»;

al comma 2 dell'art. 76 dopo la parola «automatico» e prima dell'espressione «delle operazioni» è aggiunta l'espressione «delle operazioni di accensione di contratti di riporto a contante e»;

il comma 2, dell'art. 77 è sostituito dal seguente:

«*2*. Le operazioni di accensione di contratti di riporto a contante e le operazioni accessorie segnalate per la rettifica dal sistema ai dichiaranti ai sensi dell'art. 76, comma 2, e da questi non rettificate entro l'orario stabilito del giorno antecedente la data di liquidazione sono automaticamente stornate dal sistema e comunicate ai dichiaranti. Per le operazioni di accensione di contratti di riporto stornate automaticamente, il sistema provvede altresì ad effettuare apposita segnalazione alla Consob.».

2. Le norme di attuazione del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori sono modificate ed integrate come segue:

il comma 4, dell'art. 1, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 9792 del 13 febbraio 1996 è sostituito dal seguente:

«*4*. L'orario entro il quale devono essere comunicate al sistema le dichiarazioni relative alla risposta premi nel giorno di scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del regolamento, è fissato alle ore 8,45 di ciascuna giornata di contrattazione. L'orario entro il quale devono essere comunicate al sistema le dichiarazioni relative alla risposta premi anticipata e all'estinzione del contratto di riporto a contante titoli e lire, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del regolamento, è fissato rispettivamente alle ore 14 ed alle ore 17 di ciascuna giornata di contrattazione.».

3. La presente delibera entrerà in vigore dal 4 marzo 1996 e sarà inviata al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso. Essa sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 27 febbraio 1996

Il presidente: BERLANDA

96A1571

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 12 luglio 1995 con la quale è stata proposta la modifica dello statuto sopra citato per la costituzione dell'Azienda policlinico universitario ai sensi del citato art. 4 decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del senato accademico in data 2 ottobre 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella adunanza del 20 ottobre 1995;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1995;

Vista la nota del Ministero dell'università a della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione, universitaria - Uff. 1°, del 3 gennaio 1996;

Vista la rettorale n. 364 del 15 gennaio 1996 e la nota ministeriale di riscontro prot. n. 203 del 23 gennaio 1996;

Viste le ulteriori deliberazioni in data 24 gennaio 1996 ed in data 26 gennaio 1996 con le quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione hanno adeguato la proposta di modifica dello statuto al parere del Consiglio universitario nazionale ed al contenuto delle note ministeriali in data 3 e 23 gennaio 1996;

Riconosciuta la necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ritenuto che la disposizione di cui al citato art. 17 del testo unico relativa all'attuazione della modifica di statuto a decorrere dall'anno accademico successivo alla sua approvazione, non trovi applicazione per la modifica in atto in quanto conseguenza di obbligo derivante da espresse disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che fanno carico alle università di trasformare i policlinici universitari in aziende;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso;

Articolo unico

Dopo l'art. 144 è inserito il seguente art. 145 (con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi) «L'Università degli studi di Messina comprende l'Azienda policlinico universitario (A.P.U.) disciplinata dalla normativa riportata in appendice allegata al presente statuto.».

APPENDICE

STATUTO DELL'AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO

Art. 1.

Il policlinico «G. Martino» è una azienda autonoma dell'Università di Messina, opera come ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione ed è sede di istruzione e di ricerca scientifica nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia. L'Azienda policlinico universitario (APU) è dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile, ed è regolata dalla legge, dallo statuto dell'Università, dal regolamento interno e dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda.

L'attività assistenziale è organizzata in funzione dei fini istituzionali propri dell'Università.

Il consiglio di facoltà (CF) esercita attività di coordinamento ed indirizzo nell'organizzazione dell'attività assistenziale in funzione della didattica e della ricerca.

L'Azienda policlinico è costituita in conformità alle vigenti disposizioni con decreto del rettore.

Art. 2.

Sono organi dell'APU:

il direttore generale;

il comitato di indirizzo e programmazione;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Il direttore generale (D.G.) dell'APU è nominato con decreto motivato del rettore all'interno di una terna di nomi proposta dal consiglio di facoltà.

L'incarico del D.G. è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile per non più di un mandato; non può comunque essere affidato a persone che abbiano compiuto 65 anni. Il D.G. ha poteri gestionali analoghi a quelli attribuiti al D.G. delle aziende ospedaliere, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 9 del presente statuto, e assume su delega del rettore, la rappresentanza legale dell'APU.

Esso viene scelto mediante avviso pubblico tra candidati che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualità professionali di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita da almeno cinque anni.

Il D.G. presenta una relazione consuntiva annuale dell'attività svolta dall'APU e le modalità attuative del piano di sviluppo, trasmettendone copia al rettore, al consiglio di facoltà e al comitato di indirizzo e programmazione. Il rettore può autorizzare il D.G., per le materie di sua competenza, ad avvalersi, anche con contratto di diritto privato, di esperti di provata competenza a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/93.

Il rettore, sentiti il consiglio di facoltà ed il comitato di indirizzo e programmazione, può risolvere il contratto con il D.G. per grave inadempimento degli obblighi assunti o gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'APU.

Art. 4.

Il comitato di indirizzo e programmazione;

1) formula i criteri generali:

a) per l'approvvigionamento annuale di beni e servizi proposti dal D.G.;

b) per il riparto degli stanziamenti finanziari tra le singole strutture assistenziali;

c) per la formazione della pianta organica assistenziale in rapporto alla determinazione dei carichi di lavoro e compatibilmente con le risorse finanziarie allo scopo disponibili nel bilancio del Policlinico;

2) approva il piano annuale di riparto degli stanziamenti finanziari predisposto dal D.G. per le singole strutture assistenziali, tenendo conto, in particolare, delle prestazioni effettuate nell'anno precedente;

3) approva, di concerto con il consiglio di amministrazione dell'Università la pianta organica assistenziale dell'APU predisposta dal D.G.;

4) approva il piano di sviluppo pluriennale dell'APU, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo predisposti dal D.G.;

5) esprime parere sulle attività tecnico-amministrative e sugli investimenti connessi alle attività sanitarie e su ogni altra questione sottoposta dal D.G. o dal direttore sanitario (D.S.) al suo esame;

6) identifica, su proposta della facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 11, le unità operative assistenziali la loro tipologia e le loro finalità.

Il comitato di indirizzo e programmazione è composto:

dal rettore, con funzioni di presidente;

dal preside (del consiglio) di facoltà con funzioni di vice presidente vicario;

dal direttore generale;

da nove componenti del consiglio di facoltà eletti con scadenza triennale e non rieleggibili consecutivamente;

dal direttore sanitario, con voto consultivo;

dal direttore amministrativo con voto consultivo;

da un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'Università;

da due rappresentanti del personale non docente.

Art. 5.

Il direttore amministrativo (D.A.) viene nominato con decreto del rettore su proposta del D.G. e scelto tra esperti di provata competenza ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato con decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Il D.A. dirige i servizi amministrativi dell'APU e fornisce parere al D.G. per gli atti relativi alle materie di competenza.

Il D.A. dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta. L'incarico non può comunque essere affidato a persone che abbiano compiuto sessantacinque anni.

Il D.A. cessa dall'incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo D.G. salva espressa conferma.

Art. 6.

Il direttore sanitario (D.S.) dell'APU dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico sanitari. Fornisce parere al D.G. sugli atti relativi alle materie di competenza.

Il D.S. è nominato dal D.G. su una rosa di nomi proposta dal consiglio di facoltà. L'incarico può essere attribuito a:

a) un professore di ruolo del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia preferibilmente con competenze specifiche nell'ambito igienico-sanitario;

b) un esperto di provata competenza ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Il D.S. dura in carica cinque anni e può essere riconfermato solo per un mandato. L'incarico non può essere attribuito a persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Cessa dall'incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, salva espressa conferma.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro del D.G., del D.A. e del D.S. è a tempo pieno ed è incompatibile con qualunque altra attività ed è regolato da contratto di diritto privato secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche.

Inoltre, per i pubblici dipendenti nominati D.G., D.A. e D.S. si applicano le disposizioni dei commi 8, 9 e 11 dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992 e successive modifiche.

Il D.A. e D.S., secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere motivatamente sospesi o dichiarati decaduti con provvedimenti motivati del D.G. o del rettore, sentito il consiglio di facoltà. Quando il provvedimento di sospensione o di decadenza è adottato dal rettore deve essere sentito il D.G.

Art. 8.

La consulta sanitaria (C.S.) e un organo elettivo dell'APU con funzioni di consulenza organizzativo-sanitaria. Fanno parte della C.S. dieci dirigenti di 2° livello e dieci dirigenti di 1° livello del ruolo sanitario, rappresentativi delle diverse aree funzionali assistenziali, ed un rappresentante per livello e categoria del personale non medico. Tali componenti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili; le modalità di elezioni saranno definite da apposito regolamento. La consulta sanitaria è presieduta dal direttore sanitario e svolge i compiti previsti dall'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e modificato dal decreto legislativo n. 517/1993.

Art. 9.

Il consiglio di facoltà (C.F.) esercita attività di coordinamento e indirizzo sulla organizzazione dell'attività assistenziale in funzione della didattica e della ricerca. A tale scopo la facoltà esamina la relazione annuale predisposta dal direttore generale sull'attività svolta dall'APU e, sulla base delle proposte dello stesso, fornisce gli indirizzi di sviluppo per gli anni successivi.

È compito inoltre del consiglio di facoltà di esprimere parere sui protocolli di intesa tra università e regione che regolamentano l'apporto dell'APU alle attività assistenziali del servizio sanitario nazionale, nonché sui modelli organizzativi delle attività assistenziali e sulle loro articolazioni all'interno dell'APU, compresa la attribuzione di locali.

Rientra, inoltre, nelle competenze del consiglio di facoltà ogni altra attività prevista dalla legge e dal presente statuto.

Art. 10.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, uno designato dal Ministero del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dalla regione. I revisori, ad eccezione dei rappresentanti del tesoro e del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Le modalità per la nomina dei revisori e le funzioni del collegio sono quelle previste dal comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993.

Art. 11.

L'apporto dell'APU all'attività assistenziale ed ai processi di formazione professionale del servizio sanitario si svolge nell'ambito di specifici protocolli di intesa con la regione nel rispetto delle finalità istituzionali preminenti della didattica e della ricerca.

L'organizzazione dell'APU è articolata in unità operative ai fini di assistenza sanitaria e formazione di figure professionali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e si attua in analogia ai principi fissati per l'azienda ospedaliera, fatta salva la possibilità di sperimentare nuove forme organizzative più aderenti ai fini didattici e scientifici.

La pianta organica delle singole U.O., dovrà essere adeguatamente maggiorata, rispetto ad analoghe strutture ospedaliere, tenendo conto dei compiti didattico-scientifici del personale universitario. Le modalità di reclutamento del personale medico e paramedico verranno definite nel regolamento interno dell'APU, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12.

Il personale docente e non docente dei ruoli universitari, che svolge attività assistenziale nell'ambito dell'APU, assume i diritti ed i doveri del personale ospedaliero di uguale qualifica e funzione, fatte salve le norme derivanti dal proprio stato giuridico.

La corrispondenza ai livelli ospedalieri ed alla dirigenza sanitaria deve tenere conto del rispettivo ruolo di appartenenza e della specificità delle funzioni.

Il regolamento interno dell'APU definisce i criteri per l'equiparazione prevista nei commi precedenti e le modalità di gestione del personale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 13.

L'acquisizione delle attrezzature e delle apparecchiature destinate all'assistenza sanitaria, gli adeguamenti retributivi e gli incrementi per il personale ai fini assistenziali o connessi, ovvero comunque conseguenti all'attuzione dei protocolli di intesa con la regione siciliana, gravano sul bilancio dell'APU in attuazione del principio di autonomia gestionale, patrimoniale e contabile dell'azienda.

Art. 14.

I beni immobili del Policlinico e delle altre strutture assistenziali della facoltà di medicina nonché tutti i beni e le attrezzature già acquisiti e allo stato destinati a fini assistenziali sono assegnati in uso gratuito dall'Università all'APU. Gli oneri relativi alla mautenzione ordinaria e straordinaria gravano sul bilancio dell'APU.

Le modificazioni di destinazione d'uso dei beni immobili, per trasformazioni o per trasferimento delle unità operative assegnatarie, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il D.G. ed il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

L'elenco dei beni da assegnare ai sensi dei commi precedenti è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta congiunta del rettore e del D.G. Le attrezzature acquisite ai fini didattici e scientifici con finanziamenti specifici restano in dotazione alle attuali strutture, salva diversa motivata determinazione degli organi accademici della facoltà in ordine alla loro differente utilizzazione in rapporto ad esigenze di carattere generale.

Art. 15.

Il D.G. sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, propone al rettore per l'approvazione il regolamento interno ed il regolamento di amministrazione e contabilità dell'APU. Il rettore può rinviare all'organo proponente il progetto di regolamento entro il termine di sessanta giorni, con l'indicazione delle disposizioni ritenute in contrasto con la legge e/o con lo statuto generale dell'Ateneo. Nel caso in cui il D.G. non provveda alla modifica delle disposizioni rinviate entro trenta giorni, il rettore provvede in sostituzione, sentito il senato accademico.

In fase di prima attuazione della presente normativa ed allo scopo di accelerare la costituzione ed il funzionamento dell'APU e dei suoi organi, fino all'emanazione del regolamento interno, il rettore provvede con proprio decreto, su proposta — ove nominato — del D.G., sentito il consiglio di facoltà, ad emanare le disposizioni di attuazione transitoria occorrenti.

Art. 16.

L'azienda deve chiudere il bilancio in pareggio.

La contabilità economico-finanziaria e patrimoniale dell'APU dovrà essere tenuta separata rispetto a quella degli esercizi precedenti alla costituzione della stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 12 febbraio 1996

Il rettore: CUZZOCREA

96A1572

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 30 marzo 1995, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 7 aprile 1995, con la quale il consiglio della facoltà di scienze politiche ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico della facoltà medesima ai nuovi settori scientifico disciplinari;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Veduta la nota del Consiglio universitario nazionale del 23 settembre 1994, prot. n. 2098;

Veduta la delibera adottata dal senato accademico nella riunione del 15 dicembre 1994 relativamente ai «problemi connessi all'entrata in vigore dei settori scientifico-disciplinari»;

In considerazione delle opzioni e dichiarazioni presentate dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori e assistenti di ruolo della facoltà;

Considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2073 del 17 gennaio 1996;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche viene soppresso e sostituito come segue:

ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 1.

La facoltà di scienze politiche ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo della teoria e scienza della politica e dei sistemi politici interni e internazionali attraverso la conoscenza dei fenomeni di natura storica, giuridica ed economico-sociale che tradizionalmente vi afferiscono.

La facoltà assicura una preparazione generale, specifica e integrata secondo le specializzazioni consentite dai diversi indirizzi.

La didattica e la ricerca intendono contribuire alla formazione scientifica e professionale al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro, nell'ambito della pubblica amministrazione, dei pubblici servizi e nel settore privato, con riferimento ai processi di globalizzazione e di integrazione europea.

Art. 2.

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Il corso degli studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione articolato nei seguenti cinque indirizzi: politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, politico-sociale, storico-politico.

Il consiglio di facoltà delibera l'attivazione degli indirizzi tenuto conto delle risorse umane, dei fondi e delle attrezzature a disposizione.

Art. 4.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a non meno di venti corsi annuali, oltre a quelli relativi a due lingue straniere.

Le lingue straniere sono insegnamenti biennali. È previsto un unico esame alla fine del biennio.

Art. 5.

Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori per tutti e precisamente:

I Anno:

Istituzioni di diritto privato (N01X);

Istituzioni di diritto pubblico (N09X);

Statistica (S01A);

Storia delle dottrine politiche (Q01B);

Storia moderna (M02X).

II Anno:

Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X);

Economia politica (P01A-P01F-P01G);

Sociologia (Q05A);

Storia contemporanea (M04X).

Art. 6.

Dopo il biennio propedeutico, il corso di laurea è articolato in indirizzi di specializzazione con alcune materie caratterizzanti obbligatorie e altre materie di insegnamento opzionali a scelta dello studente, come da piano di studi da predisporre di norma all'inizio del III anno.

Politico-amministrativo.

L'indirizzo politico-amministrativo intende fornire una formazione adeguata alla conoscenza di istituzioni, eventi e processi politico-amministrativi della realtà contemporanea. La fisionomia multidisciplinare dell'indirizzo è rivolta alla comprensione della complessità delle dinamiche del nostro sistema nella interazione continua con i processi di integrazione europea. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Diritto amministrativo (N10X);

Istituzioni di diritto e procedura penale (N16X-N17X);

Scienza politica (Q02X);

Scienza delle finanze (P01C);

Contabilità di Stato (N10X);

Politica economica (P01B-P01F-P01I);

Lingua inglese (L18C).

Politico-economico.

L'indirizzo politico-economico mira a fornire una formazione composita che integri le conoscenze relative a due principali aree. Da un lato l'analisi del sistema economico, con particolare riferimento ai meccanismi di funzionamento dei mercati ed alla gestione dell'impresa; dall'altro la conoscenza delle istituzioni che regolano i rapporti tra le imprese, gli enti pubblici e l'amministrazione. Una particolare attenzione didattica viene rivolta alle organizzazioni, legislazioni e istituzioni comunitarie e internazionali. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Politica economica (P01B-P01F-P01I);

Economia dell'impresa (P01I);

Economia internazionale (P01G);

Scienza delle finanze (P01C);

Economia industriale (P01I);

Storia del pensiero economico (P01D);

Lingua inglese (L18C).

Politico-internazionale.

L'indirizzo politico-internazionale vuole offrire una conoscenza delle origini e del funzionamento del sistema internazionale nei suoi aspetti politici, giuridici, economici, sociali e culturali. In particolare, la didattica dell'indirizzo assicura strumenti di analisi e interpretazione di eventi e processi per operare nell'ambito delle organizzazioni ed istituzioni comunitarie europee, nonché delle imprese e attività pubbliche e private che intrattengono relazioni con l'estero. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Diritto internazionale (N14X);

Diritto delle Comunità europee (N14X);

Organizzazione internazionale (N14X);

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A-Q06B);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

Lingua inglese (L18C).

Politico-sociale.

L'indirizzo politico-sociale è finalizzato alla formazione di attitudini scientifiche per la comprensione dei fenomeni sociali ed è articolato negli approcci storico-sociologico, psico-antropologico e teorico-politico. In particolare, l'indirizzo intende fornire metodi e strumenti per la rilevazione, formalizzazione e interpretazione della fenomenologia sociale e culturale. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Scienza politica (Q02X);

Sociologia politica (Q05E);

Politica economica (P01B-P01F-P01I);

Antropologia culturale (M05X);

Psicologia sociale (M11B);

Lingua inglese (L18C).

Storico-politico.

L'indirizzo storico-politico prepara alla comprensione dei principali eventi e processi storico-politici del mondo moderno e contemporaneo nelle sue varie interazioni. Nell'indirizzo vengono articolate una prospettiva storica comprendente un vasto complesso di fenomeni politici, economici e giuridici e una prospettiva dedicata alla conoscenza della storia del pensiero politico. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Geografia politica ed economica (M06B);

Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);

Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A-Q06B);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

Lingua inglese (L18C).

Art. 7.

Per ogni indirizzo il consiglio di facoltà provvederà a predisporre all'inizio di ogni anno accademico, accanto agli insegnamenti caratterizzanti, un elenco di insegnamenti obbligatori e opzionali scelti fra quelli indicati all'art. 11 o compresi in altri indirizzi.

Nei piani di studio individuali potranno essere inseriti di norma solo gli insegnamenti che sono stati attivati per l'anno accademico a cui i piani suddetti si riferiscono.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà.

Art. 8

Lo studente, all'inizio del terzo anno di corso, sceglie uno degli indirizzi e aggiunge agli insegnamenti obbligatori gli insegnamenti opzionali scelti fra quelli attivati dalla facoltà.

Gli insegnamenti opzionali possono appartenere anche ad indirizzi diversi da quello prescelto secondo le condizioni stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 9.

Lo studente può anticipare al biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, oltre alle lingue, fermo restando il rispetto delle propedeuticità, che andranno a detrazione dal numero degli insegnamenti del secondo biennio purché coerenti con l'indirizzo prescelto.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Art. 10.

Le propedeuticità, valide anche per gli studenti provenienti da altre sedi o facoltà, sono le seguenti: l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve essere sostenuto prima di quello di diritto costituzionale italiano e comparato e di diritto amministrativo; l'esame di economia politica deve essere sostenuto prima di quello di politica economica e finanziaria e di scienza delle finanze; l'esame di storia moderna deve essere sostenuto prima di quello di storia contemporanea, storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici, storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa; l'esame di storia contemporanea deve essere sostenuto prima di quello di storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici; l'esame di istituzioni di diritto privato deve essere sostenuto prima di diritto internazionale privato e di altri eventuali esami di diritto del settore privatistico. Se previsti nel piano di studio, è consigliabile sostenere gli esami di diritto internazionale, organizzazione internazionale e ordinamento delle Comunità europee in questo ordine.

Art. 11.

Oltre agli insegnamenti del biennio propedeutico di cui all'art. 5, e agli insegnamenti caratterizzanti dei singoli indirizzi di cui all'art. 6, le materie di insegnamento da impartire verranno scelte fra quelle indicate nel seguente elenco:

Analisi del linguaggio politico (Q01A-Q02X);
Analisi finanziaria (P02C);
Criminologia (N17X-Q05G);
Demografia (S03A);
Diritto aerospaziale (N06X);
Diritto bancario (N05X);
Diritto commerciale (N04X);
Diritto commerciale internazionale (N04X);
Diritto comune (N19X);
Diritto degli enti locali (N10X);
Diritto dei Paesi socialisti (N02X);
Diritto del lavoro (N07X);
Diritto dell'ambiente (N10X);
Diritto della navigazione (N06X);
Diritto della sicurezza sociale (N07X);
Diritto diplomatico e consolare (N14X);
Diritto ecclesiastico (N12X);
Diritto ed economia delle fonti di energia (N05X);
Diritto industriale (N04X);
Diritto internazionale privato (N14X);
Diritto parlamentare (N08X);
Diritto penale (N17X);
Diritto penale commerciale (N17X);
Diritto privato comparato (N02X);
Diritto privato dell'economia (N05X);
Diritto processuale amministrativo (N10X);
Diritto processuale civile (N15X);
Diritto pubblico anglo-americano (N11X);
Diritto pubblico comparato (N11X);
Diritto pubblico dell'economia (N05X);
Diritto regionale (N09X);
Diritto tributario (N13X);
Diritto urbanistico (N10X);
Dottrina dello Stato (N09X);
Econometria (P01E);
Economia aziendale (P02A);
Economia dei Paesi in via di sviluppo (P01H);
Economia dei trasporti (P01J);
Economia dell'ambiente (P01B-P01C);
Economia del lavoro (P01B);
Economia dell'integrazione europea (P01G);
Economia dello sviluppo (P01H);
Economia e gestione delle imprese industriali (P02B);
Economia monetaria (P01F);
Economia regionale (P01J);
Filosofia del diritto (N20X);
Filosofia politica (Q01A);
Gestione informatica dei dati aziendali (P02A);
Giustizia costituzionale (N08X);
Governo locale (Q02X);
Istituzioni di economia (P01A);
Lingua araba (L14D);
Lingua francese (L16B);
Lingua giapponese (L23B);
Lingua russa (L21B);
Lingua spagnola (L17C);
Lingua tedesca (L19B);

Matematica per l'economia (S04A);
Matematica per le scienze sociali (S04A);
Metodologia della ricerca storica (M02A-M04X);
Metodologia della scienza politica (Q02X);
Ordinamento giudiziario (N15X-N16X);
Organizzazione aziendale (P02D);
Organizzazione politica europea (Q02X);
Pianificazione economia territoriale (P01J);
Politica comparata (Q02X);
Politica economica europea (P01B);
Politica economica internazionale (P01G);
Politica economica regionale (P01J);
Programmazione economica (P01B);
Relazioni internazionali (Q02X);
Scienza dell'amministrazione (Q02X);
Sistema politico italiano (Q02X);
Sociologia del diritto (N21X-Q05F);
Sociologia del lavoro (Q05C);
Sociologia dell'organizzazione (Q05C);
Sociologia della conoscenza (Q05B);
Sociologia della comunicazione (Q05B);
Sociologia economica (Q05C);
Sociologia della religione (Q05B);
Sociologia urbana e rurale (Q05D);
Statistica economica (S02X);
Storia degli antichi Stati italiani (M02A);
Storia degli Stati Uniti d'America (Q03X);
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
Storia del movimento sindacale (M04X);
Storia del cristianesimo (M03B-M03C);
Storia del diritto italiano (N19X);
Storia del giornalismo (M04X);
Storia del pensiero politico (Q01B);
Storia del pensiero sociologico (Q05A);
Storia del Risorgimento (M04X);
Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);
Storia dell'industria (P03X);
Storia dell'integrazione europea (Q04X);
Storia della Chiesa (M03D-M03B);
Storia della filosofia contemporanea (M08A);
Storia della filosofia politica (Q01A-Q01B-M08A);
Storia della moneta e della banca (P03X);
Storia della storiografia moderna (M02A);
Storia delle codificazioni moderne (N19X);
Storia delle Costituzioni moderne (N19X);
Storia delle istituzioni parlamentari (Q01C);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
Storia delle università (M01X);
Storia e istituzioni del mondo musulmano (Q06A-Q06B-L14A);
Storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del Vicino Oriente (Q06A);
Storia e istituzioni dell'Africa subsahariana (Q06A);
Storia e istituzioni dell'America Latina (Q03X);
Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);
Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa (N12X-Q04X);
Storia economica (P03X);
Storia marittima (P03X);
Storia moderna e contemporanea dell'Africa (Q06A);
Storia moderna e contemporanea dell'Asia (Q06B);
Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale (Q06B);
Sviluppo delle economie agricole (P01H);
Tecnica industriale e commerciale (P02B);
Teoria generale del diritto (N20X).

Art. 12.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta. Il tema della dissertazione è scelto dallo studente, di concerto con il professore titolare, tra le materie nelle quali ha superato gli esami o comprese nel suo piano di studio.

In caso di trasferimento da altre facoltà o sede universitaria, lo studente non potrà scegliere il tema della dissertazione nell'ambito di materie attinenti ad esami sostenuti in altre sedi.

In caso di seconda laurea, la materia oggetto di dissertazione dovrà essere diversa da quella della prima laurea.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 13.

I laureati (anche se plurilaureati) in giurisprudenza, in economia e commercio, in sociologia e in scienze statistiche sono ammessi al terzo anno di corso. All'inizio di tale anno scelgono l'indirizzo e formulano il proprio piano di studi.

Art. 14.

La facoltà decide caso per caso circa l'abbreviazione dei corsi e il riconoscimento di esami sostenuti in altre facoltà o studi compiuti presso istituti italiani o stranieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 14 febbraio 1996

Il rettore: Bo

96A1534

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 marzo 1996, n. 46664.

Integrazione alla circolare del 6 dicembre 1995, n. 50175, concernente le agevolazioni in forma automatica. Art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 convertito dalla legge n. 341/1995. Ripartizione dei fondi in caso di esaurimento degli stessi; orientamenti dell'Unione europea in riferimento ai settori ammissibili alle agevolazioni e ulteriori specifiche e precisazioni.

Alle imprese interessate

All'ABI

All'Assireme

All'Unioncamere

Al Mediocredito centrale

All'ASS.I.LEA

Alla Confindustria

Alla Confapi

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

La circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1995, n. 50175 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1996), di seguito denominata per brevità circolare n. 50175, ha fornito le istruzioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 convertito dalla legge n. 341/1995 — Agevolazioni in forma automatica — e le informazioni utili per un'agevole presentazione delle dichiarazioni-domande di agevolazione.

Con la presente circolare vengono ulteriormente disciplinati e definiti alcuni aspetti non affrontati esaustivamente nella predetta circolare n. 50175.

1. *Ripartizione delle disponibilità finanziarie in caso di esaurimento dei fondi.*

Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti ad assicurare la prenotazione di tutte le dichiarazioni-domande idonee pervenute nel medesimo giorno, i fondi medesimi verranno ripartiti tra quest'ultime, nel rispetto dei criteri previsti al punto 4 della circolare n. 50175, in misura direttamente proporzionale alle agevolazioni effettivamente spettanti.

L'avvenuto esaurimento delle disponibilità finanziarie sarà comunicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con apposito provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con la medesima comunicazione sarà resa nota l'eventuale sospensione dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione.

2. *Ulteriori orientamenti e limitazioni previsti dall'Unione europea in relazione ai settori di attività ammissibili alle agevolazioni - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.*

Ad integrazione dell'allegato 6 alla circolare n. 50175, si precisa che, per ulteriori classi e categorie di attività economiche, l'ammissibilità ai benefici è subordinata a limitazioni e divieti derivanti da normative comunitarie. Nell'allegato 1 alla presente circolare sono riportate tali classi e categorie secondo la classificazione delle attività economiche ISTAT 1991, la descrizione delle relative produzioni e gli estremi dei riferimenti normativi comunitari che dispongono le limitazioni e le esclusioni in questione. A detti provvedimenti occorre far riferimento per individuare le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni.

Al riguardo, è necessario tenere presente che:

i programmi di investimento per la tutela dell'ambiente conformi alla disciplina pubblicata sulla G.U.C.E. n. C72 del 10 marzo 1994 sono comunque ammissibili per le produzioni elencate nell'allegato 1 alla presente circolare;

sono esclusi dalle agevolazioni, in base agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dalla U.E. (decisione 94/173/CE pubblicata sulla G.U.C.E. n. L79 del 23 marzo 1994 e orientamenti della Commissione 96/C 29/03 pubblicati sulla G.U.C.E. n. C29 del 2 febbraio 1996) per gli aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli, gli investimenti riguardanti:

impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti d'intervento;

depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione.

L'impresa che esercita un'attività rientrante tra quelle classificate con i codici 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 e 160 della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991, deve allegare alla dichiarazione-domanda di prenotazione, a pena di reiezione della medesima, una delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di cui agli allegati 2 e 3 alla presente circolare.

3. *Modifica all'elenco dei comuni agevolabili di cui all'allegato 8 della circolare n. 50175.*

A seguito di una puntualizzazione della Commissione europea, si precisa che il comune di Livorno risulta ammesso a deroga in base all'art. 92.3c del trattato di Roma limitatamente alla comunità urbana facente parte dell'obiettivo 2. Ne consegue che le ex circoscrizioni 4, 5 e 7 del comune di Livorno, non sono comprese nelle aree agevolabili. L'elenco dei comuni di cui all'allegato 8 della circolare n. 50175 deve intendersi modificato in tal senso.

4. *Integrazione della documentazione da presentare congiuntamente alla dichiarazione-domanda di fruizione.*

Per le operazioni effettuate mediante locazione finanziaria, l'impresa beneficiaria della prenotazione dei fondi dovrà formalmente comunicare alla società locatrice gli estremi del provvedimento ministeriale di prenotazione. Inoltre, nella dichiarazione da allegare alla dichiarazione-domanda di fruizione, prevista al punto B7 dell'allegato 7 alla circolare n. 50175, l'impresa medesima dovrà esplicitamente confermare l'effettuazione della predetta comunicazione, precisandone la data di invio.

Per le operazioni effettuate con la legge Sabatini, con riferimento al punto B7, lettera *f)*, dell'allegato 7 della predetta circolare, l'imprenditore dovrà specificare, tra l'altro, di essere in possesso degli effetti ritirati e di copia di quelli non ancora pagati.

In relazione alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al punto B4 dell'allegato 7 alla predetta circolare n. 50175, si precisa che la medesima deve contenere, oltre a quanto già previsto, anche gli estremi (numero e data) e l'importo delle fatture del fornitore dei macchinari e/o degli impianti, nonché l'esplicita dichiarazione, da parte del legale rappresentante o di un procuratore della società di locazione finanziaria, di aver apposto sulle fatture emesse dal fornitore, relative ai beni oggetto della richiesta di agevolazioni, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: «bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341».

5. *Soggetti non tenuti alla presentazione della documentazione necessaria per la «certificazione antimafia».*

Le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico esclusi dal regime della comunicazione e delle informazioni previste dal decreto legislativo n. 490/1994, concernente la normativa «antimafia», in quanto agiscono in qualità di soggetti passivi, devono allegare alla dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non essere assoggettato alla «normativa antimafia» prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, indicando i riferimenti legislativi ed i requisiti soggettivi che determinano tale condizione.

Le imprese che presentano dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse relative ad un'agevolazione inferiore ai 50 milioni di lire sono esentate dalla predetta dichiarazione.

6. *Acquisto di macchinari e/o impianti in valuta estera.*

Nel caso di acquisto di macchinari e/o di impianti in valuta estera, ai fini della compilazione della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, il controvalore in lire da indicare deve essere quello risultante dall'applicazione del cambio U.I.C. (Ufficio italiano cambi), pubblicato sulla stampa specializzata, vigente alla data della conferma d'ordine. Ai fini della compilazione della dichiarazione-domanda di fruizione, il controvalore in lire da indicare deve essere quello considerato imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari quello riportato sulla «bolletta doganale di importazione» e per quelli provenienti dall'Unione europea quello risultante dall'applicazione del cambio U.I.C. vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla «fattura integrata» ai sensi del decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993.

7. *Avvertenze per la compilazione della modulistica.*

Il codice territoriale ISTAT, identificativo del comune di ubicazione dell'unità locale interessata dall'investimento, da indicare al punto A7 del modulo di dichiarazione-domanda di prenotazione ed al punto A8 del modulo di dichiarazione-domanda di fruizione, deve essere composto obbligatoriamente da sei cifre, le prime tre relative alla provincia e le seconde tre relative al comune.

Nel caso di acquisto diretto da parte dell'impresa di macchinari e/o impianti, nell'allegato ai moduli di dichiarazione-domanda, sia di prenotazione che di fruizione delle risorse, devono essere sempre indicati i riferimenti (numero e data) sia relativi all'ordine che alla conferma d'ordine. Nel caso in cui l'acquisto diretto sia stato effettuato mediante contratto sostitutivo dell'ordine e della relativa conferma d'ordine, gli estremi (numero e data) di tale contratto devono essere indicati nello spazio previsto per la conferma d'ordine.

Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, gli estremi dell'ordine eventualmente indicati negli allegati al modulo di dichiarazione-domanda, sia di prenotazione che di fruizione delle risorse, dovranno riferirsi esclusivamente a quello effettuato dalla società di locazione finanziaria.

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO N.1

Classificazione ISTAT 91	Descrizione delle produzioni	Riferimenti normativi per l'ammissibilità alle agevolazioni
15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione, limitatamente a - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in carcasse - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in tagli - fusione di grassi commestibili di origine animale - lavorazione delle frattaglie: produzione di farine e polveri di carne	Dec. 94/173/CE punto 2.10
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione (tutta la categoria)	Dec. 94/173/CE punto 2.10
15.12.1	Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione, limitatamente a - macellazione di volatili e di conigli - preparazione di carne di volatili e di conigli - produzione di carne di volatili e di conigli, fresca	Dec. 94/173/CE punto 2.10
15.12.2	Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione (tutta la categoria)	Dec. 94/173/CE punto 2.10
15.13	Produzione di prodotti a base di carne (tutta la classe)	Dec. 94/173/CE punto 2.10
15.2	Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce (tutta la produzione)	punto 2.4, dell'alleg. III al regolamento CE n.3699/93 del 21/12/93
15.3	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (tutta la produzione)	Dec. 94/173/CE punti 2.2 e 2.7
15.4	Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali (tutta la produzione)	Dec. 94/173/CE punti 2.5 e 2.6
15.51	Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte (tutta la classe)	Dec. 94/173/CE punto 2.3
15.61.1	Molitura dei cereali (tutte le categorie)	Dec. 94/173/CE punto 2.1
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie, limitatamente a - lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso - produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi di frutta a guscio - fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria	Dec. 94/173/CE punto 2.1
15.62	Fabbricazione di prodotti amidacei (tutta la classe)	Dec. 94/173/CE punti 2.1 e 2.8
15.7	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali (tutta la produzione)	Dec. 94/173/CE punto 2.1
15.83	Fabbricazione di zucchero (tutta la classe)	Dec. 94/173/CE punto 2.8
15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: limitatamente a fabbricazione di aceto	Dec. 94/173/CE punto 2.11
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione (tutta la classe)	Dec. 94/173/CE punto 2.11
15.93	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria) (tutta la classe)	Dec. 94/173/CE punto 2.11
15.97	Fabbricazione di malto (tutta la classe)	Dec. 94/173/CE punto 2.1
16.0	Industria del tabacco (tutta la produzione)	Dec. 94/173/CE punto 2.9

ALLEGATO N.2
(da compilare nel caso di rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria relativa alle produzioni elencate nell'allegato 1 alla presente circolare)

Dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni di cui all'art.1 del decreto legge 244/95 convertito dalla legge 341/95.

Il sottoscritto...
nato a ....prov. ....il................
e residente in...prov. ....
via e n. civ. ....
in qualità di rappresentante legale dell'impresa..
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4.1.1968 n.15

DICHIARA

che l'attività esercitata nell'unità locale oggetto dell'investimento per il quale viene richiesta l'agevolazione è quella rientrante nella produzione classificata secondo la Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 con il codice ....(indicare il relativo codice a quattro o cinque cifre), che viene soddisfatto quanto previsto dalla Disciplina pubblicata sulla G.U.C.E. N. C72 del 10 marzo 1994, dalla Decisione 94/173/CE pubblicata sulla G.U.C.E. N. L79 del 23 marzo 1994, dagli Orientamenti della Commissione 96/C 29/03 pubblicati sulla G.U.C.E. N. C29 del 2 febbraio 1996 e dal Regolamento CEE n.3699/93 pubblicato sulla G.U.C.E. N. L/346 del 31 dicembre 1993 e che pertanto rientra tra quelle ammissibili alle agevolazioni

Data, timbro e firma autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge n.15 del 4.1.1968.

ALLEGATO N.3

(da compilare nel caso di produzione non compresa tra quelle elencate nell'allegato 1 alla presente circolare)

Dichiarazione relativa all'ammissibilità alle agevolazioni di cui all'art.1 del decreto legge 244/95 convertito dalla legge 341/95.

Il sottoscritto...
nato a ....prov. ....il................
e residente in..prov. ....
via e n. civ. ....
in qualità di rappresentante legale dell'impresa...
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4.1.1968 n.15

DICHIARA

che l'attività esercitata nell'unità locale oggetto dell'investimento per il quale viene richiesta l'agevolazione è quella rientrante nella produzione classificata secondo la Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 con il codice ....(indicare il relativo codice a quattro o cinque cifre) e che tale produzione, sulla base di quanto previsto dalla Disciplina pubblicata sulla G.U.C.E. N. C72 del 10 marzo 1994, dalla Decisione 94/173/CE pubblicata sulla G.U.C.E. N. L79 del 23 marzo 1994, dagli Orientamenti della Commissione 96/C 29/03 pubblicati sulla G.U.C.E. N. C29 del 2 febbraio 1996 e dal Regolamento CEE n.3699/93 pubblicato sulla G.U.C.E. N. L/346 del 31 dicembre 1993, non è soggetta ad alcuna limitazione e/o esclusione e pertanto rientra tra quelle ammissibili alle agevolazioni.

Data, timbro e firma autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge n.15 del 4.1.1968

96A1575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della Fondazione «La Stampa - Specchio dei Tempi», in Torino

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1996 sono state approvate le modifiche dello statuto della Fondazione «La Stampa - Specchio dei Tempi», con sede in Torino, deliberate dal consiglio di amministrazione del 13 novembre 1995.

96A1547

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20652.XVJ(864) del 26 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Normanna calibro 70», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C. S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20655.XV.J(867) del 31 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Normanna calibro 80», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C. S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21079.XV.J(870) del 31 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Starry Multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21077.XV.J(872) del 31 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 3 Multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21076.XV.J(873) del 31 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 3 Multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A1548

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento giuridico della «Fondazione Argentina Altobelli», in Roma

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1996 è stata accolta l'istanza di riconoscimento giuridico della «Fondazione Argentina Altobelli», con sede in Roma.

96A1556

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano).

Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unità di Vimodrone (Milano).

Parere comitato tecnico del 14 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 9 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unità di Vimodrone (Milano), per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza 9 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Ingg. Audoli & Bertola costruzioni idrauliche ABCI, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingg. Audoli & Bertola costruzioni idrauliche ABCI, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 9 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingg. Audoli & Bertola costruzioni idrauliche ABCI, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 9 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995, della ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano).

Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1995 con decorrenza 6 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna), con sede in Terni e uffici di Terni.

Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna), con sede in Terni e uffici di Terni, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna), con sede in Terni e uffici di Terni, per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 7 dicembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Svei, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrotecna (già Condil), con sede in Roma e cantieri nazionali, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1995 con decorrenza 1° agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 12 settembre 1994 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e magazzino Upim, corso Buenos Aires, Milano.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e magazzino Upim, corso Buenos Aires, Milano, per il periodo dal 12 settembre 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 12 settembre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 aprile 1995 al 29 ottobre 1995, della ditta S.r.l. O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 30 aprile 1995 al 29 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 30 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingg. F. Zerbo J. Francalancia & C., con sede in Venezia, uffici e unità produttive di Venezia, per il periodo dal 15 marzo 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 giugno 1995 con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vagnone e Boeri, con sede in Torino, unità di Orbassano (Torino), uffici di Pero (Milano) e uffici di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994.

Parere già favorevole riconfermato dal comitato tecnico del 20 dicembre 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1994 al 1° novembre 1995, della ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno), unità di Bari, Firenze, Roma e Settimo Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno), unità di Bari, Firenze, Roma e Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1995 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.I. - Società imprese industriali, con sede in Milano, magazzino di Milano-Ripamonti e sede di Milano, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.p.a. Pernigotti, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e unità di Novi Ligure (Alessandria).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pernigotti, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1995 con decorrenza 3 aprile 1995;

7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pernigotti, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1995 con decorrenza 3 ottobre 1995;

8) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995, della ditta S.r.l. Cerrus, con sede in Novara e unità di Cerano (Novara).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cerrus, con sede in Novara e unità di Cerano (Novara), per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1995 con decorrenza 22 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995, della ditta S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unità di Trontano (Novara).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unità di Trontano (Novara), per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con esclusione lavoratori di cantiere e/o sospesi per fine lavori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 aprile 1994 all'11 aprile 1995, della ditta S.p.a. Ortona navi, con sede in Ortona (Chieti) e unità di Ortona (Chieti).

Parere comitato tecnico del 14 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ortona navi, con sede in Ortona (Chieti) e unità di Ortona (Chieti), per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1994 con decorrenza 12 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sarda di bentonite, con sede in Villa Speciosa (Cagliari), unità di Piscinas (Cagliari) e Santa Giusta (Oristano).

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sarda di bentonite, con sede in Villa Speciosa (Cagliari), unità di Piscinas (Cagliari) e Santa Giusta (Oristano), per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ciucci Italo, con sede in Perugia e unità di Perugia, per il periodo dal 7 maggio 1995 al 16 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 7 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unità e uffici provincia di Agrigento e unità in provincia di Trapani.

Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, uffici di Palermo, unità e uffici provincia di Agrigento e unità in provincia di Trapani, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 19719/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli, unità di Caivano (Napoli), Frosinone, Lodi, rete vendita, S. Maria a Vico (Caserta), San Polo di Podenzano (Piacenza), uffici di Milano e uffici di Napoli.

Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli, unità di Caivano (Napoli), Frosinone, Lodi, reti vendita, S. Maria a Vico (Caserta), San Polo di Podenzano (Piacenza), uffici di Milano e uffici di Napoli, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli, unità di Caivano (Napoli), Frosinone, Lodi, reti vendita, S. Maria a Vico (Caserta), San Polo di Podenzano (Piacenza), uffici di Milano e uffici di Napoli, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica (già Ala approvvigionamento latte alimentare), con sede in Napoli, unità di Castelmaggiore (Bologna), Copparo (Ferrara), Padova, Villanova di Portogruaro (Venezia), Voghera (Pavia) e Zola Predosa (Bologna).

Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica (già Ala approvvigionamento latte alimentare), con sede in Napoli, unità di Castelmaggiore (Bologna), Copparo (Ferrara), Padova, Villanova di Portogruaro (Venezia), Voghera (Pavia) e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica (già Ala approvvigionamento latte alimentare), con sede in Napoli, unità di Castelmaggiore (Bologna), Copparo (Ferrara), Padova, Villanova di Portogruaro (Venezia), Voghera (Pavia) e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996, della ditta S.p.a. Whitehead Alenia sistemi subacquei (gruppo Alenia), con sede in Genova e unità di Livorno.

Parere comitato tecnico del 6 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Whitehead Alenia sistemi subacquei (gruppo Alenia), con sede in Genova e unità di Livorno, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Byblos, con sede in Ancona, unità di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1995 con decorrenza 11 luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo) e unità di Gallese (Viterbo).

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo) e unità di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 20 febbraio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta S.r.l. Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo) e unità di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 20 agosto 1995 al 19 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1995 con decorrenza 20 agosto 1995;

4) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Impregilo (già Cogefar Impresit gruppo Fiat), con sede in Milano, unità di Rho (Milano) e cantieri nazionali, Sesto San Giovanni (Milano), Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo (già Cogefar Impresit gruppo Fiat), con sede in Milano, unità di Rho (Milano) e cantieri nazionali, Sesto San Giovanni (Milano), Milano e Roma, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995.

Con esclusione personale di cantiere e di fine lavori;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 luglio 1994 al 12 luglio 1995, della ditta S.p.a. San Giorgio System Technology, con sede in Genova e unità di Genova.

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Giorgio System Technology, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 13 luglio 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Giorgio System Technology, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 13 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Trinity alimentari Italia, con sede in Cermenate (Como) e unità di Marciana Marina (Livorno).

Parere comitato tecnico del 14 dicembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trinity alimentari Italia, con sede in Cermenate (Como) e unità di Marciana Marina (Livorno), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 29 luglio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trinity alimentari Italia, con sede in Cermenate (Como) e unità di Marciana Marina (Livorno), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1995 con decorrenza 30 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unità di Napoli, per il periodo dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unità di Napoli, per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di sui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra e pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Smim-impianti, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Monopoli (Bari), per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna), con sede in Terni e uffici di Terni, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessatii dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19525/1-2 del 4 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.r.l. Società tipografica tiburtina, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta Società editrice La Ragione, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società editrice La Ragione, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17920.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Tesar, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Sassari.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tesar, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Sassari, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sonotec, con sede in Novara e unità di Premosello Chiovenda (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciucci Italo, con sede in Perugia e unità di Perugia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali Pietro & C., con sede in Milano e unità di Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 gennaio 1996 al 24 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wood Company, con sede in Milano e unità di Origgio (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.F., con sede in Milano e unità di Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 settembre 1995 al 4 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilesa di Ambrogio Aliprandi & C., con sede in Lissone (Milano) e unità di Lissone (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. El.Pa. Elettrodomestici Parravicini, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unità di Agrate Brianza (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1995 al 25 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 novembre 1995 al 25 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi, con sede in Taranto e unità di Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A1545

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 maggio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Presenzano (Napoli), imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica E.N.E.L.

Comitato tecnico del 14 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 1995 al 31 agosto 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 7 luglio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Sciacca (Agrigento), imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento tra lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca e le contrade San Bartolo e Piano Monaco.

Comitato tecnico del 13 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 7 gennaio 1994 al 6 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 luglio 1994 al 6 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 gennaio 1995 al 6 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 luglio 1995 al 6 ottobre 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 20 giugno 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area comune di Rossano Calabro (Cosenza), imprese impegnate nei lavori di ripotenziamento e adeguamento ambientale della centrale termoelettrica di Rossano Calabro.

Comitato tecnico del 13 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 giugno 1996 al 19 settembre 1996 (limite massimo).

96A1546

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella quota della proprietà di un appartamento sito in Roma, via Merulana, il cui valore per la parte di spettanza della predetta Fondazione è di L. 235.000.000, disposto dalla sig.ra Adele Guerra con atto dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma, numero di repertorio 15269.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Geronima Bavassano con testamento olografo pubblicato per atto dott. Flavio Brundu, notaio in Savona, numero di repertorio 17436, e consistente nella somma di lire 10 milioni.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in denaro e titoli di credito per l'importo complessivo di L. 140.000.000, disposto dalla sig.ra Carmela Piccardo, con atto dott. Giuliano Dodero, notaio in Genova, numero di repertorio 52661.

96A1540-96A1549-96A1555

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Ivo de Carneri, in Milano

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione Ivo de Carneri, con sede in Milano, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto, composto di 17 articoli, debitamente vistato.

96A1550

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione Opera di soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia, in Trieste.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1996 è stato modificato il decreto ministeriale 31 ottobre 1994 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione Opera di soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia, con sede in Trieste, nel senso che lo statuto sociale della stessa, debitamente vistato, è composto di 61 articoli e non di 18 articoli, come per mero errore materiale indicato nel predetto decreto.

96A1551

Autorizzazione all'Associazione per lo sviluppo del potenziale umano Emilio Cagidiaco, in Livorno, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 l'Associazione per lo sviluppo del potenziale umano Emilio Cagidiaco, con sede in Livorno, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Anna Maria Razzauti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Valerio Vignoli, notaio in Livorno, numero di repertorio 30378, e consistente in un appartamento sito in Artignano (Livorno), via della Salute n. 39, del periziato valore di L. 275 000 000 (nota ufficio tecnico erariale di Livorno 5 novembre 1993).

96A1552

Autorizzazione all'Associazione nazionale per la lotta contro l'A.I.D.S., in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 l'Associazione nazionale per la lotta contro l'A.I.D.S. (A.N.L.A.I.D.S.), con sede in Roma, è autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Ottavio Miliani con testamento pubblico per atto dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, numero di repertorio 8480, e consistente nella somma di L. 10 000.000.

96A1553

Autorizzazione all'Associazione italiana sclerosi multipla in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, l'Associazione italiana sclerosi multipla, in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un immobile del periziato valore di L. 68.000 000, disposto dal sig. Mauro Carrara con atto dott. Rosario Insabella, notaio in Almese (Torino), numero di repertorio 101824.

96A1554

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Luigia Porta con testamento pubblico registrato per atto dott. Leonardo Grano, notaio in Valenza, numero di repertorio 45240 e consistente in un quinto dell'asse ereditario ammontante complessivamente a circa L 120 000.000.

96A1539

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Rodolfina Fontana con testamento olografo per atto dott. Stefano Giuriani, notaio in Lomazzo (Como), numero di repertorio 11969 e consistente nel patrimonio relitto — ad esclusione di un conto corrente — del valore di L. 4.145.000

96A1541

Autorizzazione alla Unione italiana lotta alla distrofia muscolare in Padova, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Facoetti ved. Galli con testamento olografo pubblicato per atto dott Maria Paganoni, notaio in Bergamo, numero di repertorio 45584 e consistente in n. 800 azioni della Banca credito Bergamo S.p a. per un valore di circa L. 10.189 600 da utilizzare «per l'acquisto di attrezzi che servano per la rieducazione di bambini miodistrofici».

96A1542

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto MCL n. 866/1995
(Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996 registro n. 1, foglio n. 8)

Specialità medicinale: PULMICORT nella forma «Turbohaler» polvere per inalazione orale, nelle confezioni: «200» inalatore contenente 100 dosi da 200 µg/dose e «400» inalatore contenente 50 dosi da 400 µg/dose.

Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli n. 10, codice fiscale 07968910153.

Modifiche apportate: classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

inalatore × 100 dosi da 200 µg/dose:

A.I.C. n. 027621022 (in base 10) 0UBXNY (in base 32).

classe: A;

prezzo L. 43.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

inalatore × 50 dosi da 400 µg/dose;

A.I.C. n. 027621034 (in base 10) 0UBXPB (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 43.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto MCL n. 867/1995
(Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996 registro n. 1, foglio n. 7)

Specialità medicinale: SPIROCORT nella forma «Turbohaler» polvere per inalazione orale, nelle confezioni: «200» inalatore contenente 100 dosi da 200 µg/dose e «400» inalatore contenente 50 dosi da 400 µg/dose.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, n. 9, codice fiscale 03804220154.

Modifiche apportate: classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

inalatore × 100 dosi da 200 µg/dose:

A.I.C. n. 029330026 (in base 10) 0VZ2MB (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 43.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

inalatore × 50 dosi da 400 µg/dose:

A.I.C. n. 029330038 (in base 10) 0VZ2MQ (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 43.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

96A1626

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 marzo 1996

Dollaro USA	1561,13
ECU	1952,51
Marco tedesco	1052,33
Franco francese	307,37
Lira sterlina	2382,75
Fiorino olandese	939,93
Franco belga	51,197
Peseta spagnola	12,489
Corona danese	272,45
Lira irlandese	2448,48
Dracma greca	6,442
Escudo portoghese	10,146
Dollaro canadese	1137,44
Yen giapponese	14,809
Franco svizzero	1293,97
Scellino austriaco	149,63
Corona norvegese	241,90
Corona svedese	229,04
Marco finlandese	338,86
Dollaro australiano	1193,02

96A1638

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modalità sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari freschi. (Comunicato n. 5 del 4 marzo 1996)

1) Il regolamento UE n. 2251/92 stabilisce una disciplina uniforme per gli Stati membri in ordine all'applicazione delle norme di qualità ed ai controlli sui prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Esso prevede, tra l'altro, l'istituzione di un registro degli operatori e degli importatori quale strumento di identificazione dei soggetti che possono svolgere attività di commercializzazione, sia in ambito Unione europea che nei confronti dei Paesi terzi.

2) Il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, del Ministero delle risorse agricole, come modificato dal decreto ministeriale 11 luglio 1995, n. 393, nel dare attuazione alla previsione comunitaria, ha attribuito all'AIMA, la tenuta del predetto registro degli operatori. Lo stesso decreto ministeriale non fa riferimento ai requisiti che devono essere posseduti dagli operatori ai sensi della legge n. 31 del 25 gennaio 1966, e successive modifiche.

Il procedimento relativo all'istituzione di tale registro si è perfezionato, per effetto della scadenza, al 29 febbraio 1996, della data ultima prevista per l'iscrizione (inizialmente fissata al 31 dicembre 1995 e poi prorogata al 29 febbraio 1996, con nota AIMA 398 del 19 dicembre 1995).

3) In rapporto a quanto precede, dal 1° marzo 1996, la commercializzazionedi prodotti ortofrutticoli ed agrumari freschi di cui al citato regolamento UE n. 2251/92, è consentita a tutti i soggetti che risultino iscritti nel citato registro istituito presso l'AIMA, non avendo più rilevanza l'iscrizione all'albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari, previsto dalla predetta legge n. 31.

96A1576

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del 46° Festival della canzone italiana di Sanremo e della Sartiglia di Oristano 1996. (Estrazione del 24 febbraio 1996).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del 46° Festival della canzone italiana di Sanremo e della Sartiglia di Oristano 1996, avvenuta in Roma il 24 febbraio 1996:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie I n. 84868 di L. 2 miliardi abbinato alla canzone «Vorrei incontrarti fra 100 anni»;

2) Biglietto serie B n. 35714 di L. 1 miliardo abbinato al cavaliere Pietro Serra;

3) Biglietto serie AS n. 32225 di L. 500 milioni abbinato alla canzone «La terra dei cachi»;

4) Biglietto serie L. n. 27035 di L. 500 milioni abbinato al cavaliere Antonella Mele;

5) Biglietto serie R n. 96200 di L. 300 milioni abbinato alla canzone «Strano il mio destino»;

6) Biglietto serie AA n. 11155 di L. 300 milioni abbinato al cavaliere Paolo Casu;

B) *Premi si seconda categoria:*

dieci premi di L. 100 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto	serie	D	01867		6) Biglietto	serie	AF	43251
2) »	»	N	68132		7) »	»	AG	77122
3) »	»	V	87541		8) »	»	AI	28203
4) »	»	AA	03291		9) »	»	AI	77040
5) »	»	AA	44082		10) »	»	AN	69708

C) *Premi di terza categoria:*

ventinove premi di lire 50 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto	serie	A	03806		16) Biglietto	serie	R	95979
2) »	»	C	10625		17) »	»	U	01711
3) »	»	C	45369		18) »	»	U	31263
4) »	»	C	52754		19) »	»	V	94585
5) »	»	C	86004		20) »	»	Z	72840
6) »	»	D	36639		21) »	»	AB	76566
7) »	»	F	01118		22) »	»	AB	93287
8) »	»	F	93263		23) »	»	AD	24458
9) »	»	G	73558		24) »	»	AD	56025
10) »	»	G	87494		25) »	»	AE	69305
11) »	»	I	03854		26) »	»	AG	80613
12) »	»	I	53384		27) »	»	AQ	27866
13) »	»	M	95870		28) »	»	AR	37487
14) »	»	P	08436		29) »	»	AR	89128
15) »	»	R	56466					

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti*:

1) Biglietto serie I n. 84868 L. 6.000.000;

2) Biglietto serie B n. 35714 L. 5.000.000;

3) Biglietto serie AS n. 32225 L. 3.400.000;

4) Biglietto serie L n. 27035 L. 3.400.000;

5) Biglietto serie R n. 96200 L. 2.700.000;

6) Biglietto serie AA n. 11155 L. 2.700.000.

Ai venditori dei dieci premi di seconda categoria L. 1.500.000 ciascuno.

Ai venditori dei ventinove premi di terza categoria L. 700.000 ciascuno.

96A1577

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1996 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1992, con il quale era stata conferita, ai sensi dell'art. 2 dello statuto dell'Ordine, l'onorificenza di cavaliere di gran croce al dott. Filippo Mancuso, per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1993, pagina 3, colonna II, ottavo nominativo di cavaliere di gran croce, su iniziativa del Presidente della Repubblica.

96A1561

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Antonio Villa, nato a Trieste il 5 dicembre 1943, residente a Trieste, viale D'Annunzio n. 44, figlio del signor Giorgio (Sigfrido), nato a Voitsberg (Austria) il 13 agosto 1917, tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Villas» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-158/96 del 5 febbraio 1996 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/9923 del 6 maggio 1938 con il quale il cognome del signor Giorgio (Sigfrido), nato a Voitsberg (Austria) il 13 agosto 1917, venne ridotta nella forma italiana di «Villa», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Antonio Villa è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Villas» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

96A1557

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400